

L.

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni. — Interrogazione del deputato Zeppa sulla nomina di vari sindaci del circondario di Viterbo — Risposta del ministro per l'interno — Repliche. — Seguito della discussione dello schema di legge per disposizioni sulla pesca — Osservazioni del deputato Randaccio sull'articolo 3 — Spiegazioni del relatore Carbonelli, e proposta di un'aggiunta, del ministro per l'agricoltura, industria e commercio — Istanza del deputato Plutino Agostino, e osservazioni del ministro — Approvazione dell'articolo 3, con l'aggiunta ministeriale — Emendamento del deputato Pierantoni all'articolo 4 — Spiegazioni del ministro, dopo le quali il proponente non insiste — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Domande del deputato Cavalletto, e risposta del ministro sull'articolo 6 — Opposizioni del deputato Merizzi all'articolo — Osservazioni dei deputati Varè, De Saint-Bon, Sorrentino e del ministro — Emendamenti dei deputati Filopanti e Marchiori — Approvazione dell'articolo 6, con emendamento del deputato Filopanti — Opposizioni del deputato Pierantoni all'articolo 7 — Avvertenze dei deputati Carbonelli, relatore, Varè, Randaccio e Morrone — Istanze del deputato Damiani — L'articolo 7 è approvato — Modificazione all'articolo 8, del ministro, approvata — Spiegazioni del deputato Pierantoni — Osservazioni dei deputati Griffini L. e Della Rocca, e risposta del ministro — Spiegazioni del presidente — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Emendamenti del relatore all'articolo 10, e osservazioni del ministro per la marineria, e del deputato De Saint-Bon — Aggiunta proposta dal deputato Della Rocca, poscia ritirata — Approvazione dell'articolo 10. — Il ministro della marina presenta uno schema di legge per la costruzione di un magazzino per carbon fossile. — Il deputato Varè, a nome del deputato Pessina, presenta la relazione sullo schema di legge intorno al libro I del Codice penale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Di Carpegna dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo, per affari domestici: l'onorevole De Manzoni, di 25 giorni; gli onorevoli Ranco, Maurogò nato e Glisenti, di 8; gli onorevoli Farini e Tenerelli, di 15. Per ragioni di salute: l'onorevole Vastarini-Cresi, di 4 giorni; l'onorevole Fusco, di 5.

(Sono accordati.)

Si procederà all'appello nominale.

(Il segretario Di Carpegna fa la chiamata.)

La Camera essendo ora in numero, si procede oltre nell'ordine del giorno.

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ZEPPA SULLA NOMINA DI SINDACI NEL CIRCONDARIO DI VITERBO.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zeppa ha trasmesso alla Presidenza l'interrogazione, della quale darò lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulla nomina di alcuni sindaci del circondario di Viterbo, e specialmente di quelli di Toscanella, Canino, Cellere, Fessennano, Arlena, Marta e Gradoli. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**NICOTERRA, ministro per l'interno.** Se alla Camera non dispiace, io la pregherei di lasciare svolgere immediatamente l'interrogazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1877

**PRESIDENTE.** Allora se la Camera lo permette, do la parola all'onorevole Zeppa.

Onorevole Zeppa, ha facoltà di parlare.

**ZEPPA.** Appena si cominciò a parlare della nomina dei sindaci, mi giunsero all'orecchio alcune voci, che io non esitai a ritenere ingiuriose e calunniose.

Infatti mi si fece credere che circa 8 sindaci del circondario di Viterbo fossero stati esclusi nelle nuove nomine, per cause affatto estranee al buon andamento dell'amministrazione comunale.

Io non vi prestei fede, tanto più che si accennava ad una causa puramente elettorale.

Siccome io credo che sarebbe già un grave delitto per un ministro escludere dei sindaci, anche quando si trattasse che questi avessero sostenute candidature contrarie al Ministero, tanto più grave mi parrebbe la cosa, trattandosi dell'elezione di un deputato che si è onorato di appartenere alla Sinistra quando era minoranza, e che anche oggi ci appartiene, divenuta maggioranza.

Allora si potrebbe credere quasi che quella esclusione fosse un atto di ostilità personale.

Ma io ho cacciato questa idea come una cattiva tentazione; poichè usare il potere per isfogo di odii e rancori personali, più che una mancanza ai propri doveri, indica una condizione d'animo poco elevato.

Ora, io credo capace il ministro Nicotera di commettere molti errori (*Movimenti a sinistra*), ma non credo che si serva del potere per combattere i nemici personali.

(*La voce dell'oratore s'abbassa in modo da non giungere al tavolo degli stenografi.*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Zeppa, gli stenografi non lo possono sentire; favorisca scendere più abbasso.

**ZEPPA.** Ho quasi terminato.

(*L'oratore scende nei sottostanti banchi.*)

S; non che, essendo io anche deputato provinciale, incontratomi un giorno col prefetto, in deputazione, gli chiesi che cosa ci fosse di vero su quanto si asseriva intorno la nomina dei sindaci.

Il prefetto, bisogna che dica la verità, da quel gentiluomo che egli è, fu un po' meravigliato, e dandomi prova di un amministratore franco e leale, disse, di verificare la cosa. E diffatti trovò che tutti quei sindaci di cui si era parlato, erano stati realmente esclusi dalle proposte.

Allora gli domandai quali erano le ragioni di questa esclusione. Ed allora egli mi disse: domani, andando a Viterbo, sentiremo il sotto-prefetto. Il prefetto si ammalò, ed allora io chiesi al sotto-prefetto: per quali ragioni avete esclusi questi sindaci

dalle proposte? Ed egli mi rispose (sono parole testuali del sotto-prefetto), sono i migliori sindaci del circondario; io non li ho potuto proporre, perchè hanno favorito la sua elezione.

L'onorevole Zanardelli fu sorpreso di ciò, ed il sotto-prefetto soggiunse: tali sono gli ordini che io ho avuto dall'onorevole ministro dell'interno. Ora io chiedo all'onorevole ministro dell'interno cosa c'è di vero in questo fatto. (*Oh! oh! — Bisbiglio*)

**NICOTERA, ministro per l'interno.** Il deputato Zeppa dovrebbe ormai sapere, per prove dirette, che il ministro dell'interno non fa questioni personali; e nelle questioni elettorali, quanto in quella dei sindaci, non fa questioni politiche.

Egli crede che il ministro dell'interno sia capace di commettere molti errori; lo prego di ritenere che un solo errore non è capace di commettere il ministro dell'interno, quello cioè di mutare le questioni morali in politiche. (*Sensazione*) Vengo ora alla nomina dei sindaci.

Io non so che cosa abbia detto il sotto-prefetto di Viterbo al deputato Zeppa; ma posso affermare che il sotto-prefetto di Viterbo non ha avuto verun ordine dal ministro dell'interno di fare guerra ai sindaci che hanno appoggiato il deputato Zeppa. E mi permetta gli dica, che il ministro dell'interno non crede che la sua elezione, per quanto alta e rispettabile, sia tale da fare meritare una persecuzione ai sindaci, solo perchè l'hanno sostenuta.

Alla domanda quindi del deputato Zeppa rispondo: il ministro dell'interno non ha dato alcuna disposizione al sotto-prefetto di Viterbo per non proporre i sindaci che avevano appoggiata la candidatura del deputato Zeppa.

All'altra domanda poi, cioè questa: perchè non sono stati nominati i passati otto sindaci: osservo che sarebbe una nuova teoria costituzionale, quella che un deputato venisse a chiedere al ministro dell'interno per quale ragione abbia creduto di nominare sindaco piuttosto l'uno che l'altro; ed io, che ho il dovere di sostenere i diritti del potere esecutivo, mi astengo dal rispondere. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha seguito.

**ZEPPA.** Scusi, signor presidente... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Il regolamento non permette che si possa parlare più volte per una interrogazione.

**ZEPPA.** Scusi. Io non domando al signor ministro quali siano sulla nomina dei sindaci i suoi apprezzamenti; domando se la risposta è vera, o no; e se il sotto-prefetto ha calunniato il ministro, o veramente se egli è stato l'esecutore dei suoi ordini. Egli dice che il sotto-prefetto ha calunniato il ministro, ed io prendo atto della sua dichiarazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Rispondo al deputato Zeppa che sino a quando non mi risulti che il sottoprefetto si sia espresso nei termini che egli afferma, non credo che abbia calunniato il ministro. (*Benissimo!*)

**ZEPPA.** Cito la testimonianza del ministro (*Additando il ministro dei lavori pubblici*) e dell'onorevole Cencelli. (*Rumori e segni di disapprovazione*)

**PRESIDENTE.** L'incidente è esaurito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE  
SULLA PESCA.

**PRESIDENTE.** (*Con accento frettoloso*) Continua la discussione del progetto di legge sulla pesca.

« Art. 3. Sono vietati la pesca ed il commercio del fregolo (*Ilarità*), del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

« È fatta eccezione per quelli destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti. »

L'onorevole Cancellieri, già s'intende, rinunzia ai suoi emendamenti, che sono conformi a quelli del ministro.

**CANCELLIERI.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** La Commissione è d'accordo?

**CARBONELLI, relatore.** Sì, siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare su quest'articolo spetta all'onorevole Randaccio.

**RANDACCIO.** In quest'articolo si contiene la disposizione più importante del presente progetto di legge. Io, nativo di una provincia dove è antica ed abituale la pesca del pesce neonato, debbo dichiarare che voterò quest'articolo, ma facendo le più ampie riserve.

In Liguria, in Toscana, e credo anche altrove, si è disputato in ogni tempo sulla convenienza di proibire o di permettere la pesca del pesce neonato. Stanno dall'una parte i professori di zoologia, sostenuti da qualche economista, i quali affermano che questa pesca è assolutamente nociva alla propagazione del pesce neonato e funesto all'industria; stanno dall'altra i pratici, i quali sostengono reciprocamente il contrario.

Ed in verità, se si considera da una parte l'inesauribile fecondità di quasi tutte le specie viventi nel mare, e dall'altra la inesauribile voracità di alcune di queste specie, si dovrà concludere che in questa grande organizzazione di forze produt-

tive e di forze distruggitrici, in continua lotta fra loro, lotta mirabilmente regolata dalla provvida natura, l'uomo colle sue reti e co' suoi ami va conteso quasi per nulla.

(*Le conversazioni coprono la voce dell'oratore.*)

**PRESIDENTE.** Sono pregati di far silenzio.

**RANDACCIO.** Primo nemico del pesce è il pesce; e terribile fra tutti il delfino.

Anzi a questo riguardo credo che sia pervenuta alla Camera una petizione di alcuni padroni di pesca della Liguria, confortata da un voto favorevole del municipio di Noli, con cui si chiedono provvedimenti per favorire la pesca del delfino.

Questi provvedimenti io credo che potrebbero consistere in un premio che lo Stato avrebbe a dare a chi uccide e presenta all'autorità il delfino, allo stesso modo che si concedono premi agli uccisori delle belve.

Io non dubito che l'onorevole relatore avrà presa in considerazione questa domanda.

**CARBONELLI, relatore.** Domando la parola.

**RANDACCIO.** Io però ammetto che nei golfi, nei seni, nei bracci di mare, dove il pesce nasce, ingrossa e rimane stazionario, così da poter essere preso quando è giunto alla sua maggior dimensione; la proibizione portata da questo articolo di legge possa giovare, ma dubito fortemente che sulle spiagge aperte del mare Mediterraneo, specialmente su quelle della Liguria e della Toscana questi provvedimenti sieno realmente necessari. E difatti, quella gran maestra d'ogni cosa che è l'esperienza ha dimostrato che, dove il pesce nasce, ingrossa e rimane, ivi i pescatori stessi del luogo, non solo non lo pescano, ma impediscono agli altri di pescarlo, laddove nei luoghi dove il pesce neonato non fa che passare, ivi è uso antichissimo di pescarlo.

Vedete nella Liguria, dove si è provato a proibire in alcuni anni la pesca dei *bianchetti*, che sono i piccoli delle acciughe e delle sardelle; ebbene, negli anni successivi a quelli in cui ebbe luogo la proibizione, non crebbe affatto la pesca delle acciughe e delle sardelle.

Vedete la Toscana. È antichissima a bocca d'Arno la pesca delle così dette *ceche*, che sono i piccoli delle anguille; eppure ogni anno si pesca una quantità immensa di questi pesciolini, ed ogni anno si pesca la stessa quantità di anguille.

In questo stato di cose, a me parrebbe grave di imporre ai poveri abitanti del litorale di non prendere un cibo sano e nutriente che possono procurarsi con poca fatica, per la ragione che questo stesso cibo è suscettibile di crescere in quantità, per essere poi mangiato da altri, non importa se uomini, o pesci, mi parrebbe grave di rendere inu-

tili da un giorno all'altro le reti e gli altri attrezzi con cui oggi si pesca il pesce minuto, i quali costituiscono l'unico patrimonio di quella povera gente.

Ad ogni modo, poichè i professori sostengono *ex cathedra* che così deve essere fatto, voterò questo articolo; ma dichiaro che lo voterò in via di esperimento; vale a dire che, se trascorsi due o tre anni dal tempo in cui questo provvedimento di legge sarà andato in vigore, se la pesca del pesce grosso e particolarmente quella delle acciughe e delle sardelle non sarà di molto accresciuta in una parte qualunque delle coste italiane (alla qual cosa io confido che l'onorevole ministro porrà nel frattempo tutta la sua attenzione), ciò vorrà dire che quest'articolo di legge era irragionevole, e sarà allora il caso di abrogarlo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Carbonelli ha facoltà di parlare.

**CARBONELLI, relatore.** Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole Randaccio di avere ricordata la petizione inviata dai pescatori della Liguria in riguardo ai danni che producono i delfini all'industria della pesca. Quei pescatori chiedono qualche provvedimento da parte del Governo, per incoraggiare i marinai a distruggere i detti pesci, che per la loro voracità e per la loro forza distruggono gli ordegni di pesca arrecando grandissimo danno ai poveri pescatori.

I menzionati pescatori chiedono, come per le belve che infestano i campi, che sia stabilito un premio in favore di coloro che presentano alle autorità un delfino morto.

La Commissione ha discussa la detta petizione e fa riflettere le difficoltà che s'incontrano a volere stabilire per legge un premio per la distruzione dei delfini, per cui raccomanda al Ministero di prendere in considerazione la giusta domanda dei pescatori liguri, e quando farà i regolamenti, cercherà di porsi di accordo colle autorità locali, ed in concorso stabilire un premio per l'indicato scopo.

Riguardo alla questione del fregolo o del pesce novello che si pesca sulle coste italiane, mi permetta l'onorevole Randaccio di dire che non sono punto d'accordo con lui. La pesca del pesce novello che si fa con reti ad occhio fittissimo, si fa in tutte le parti d'Italia, e non solamente sulle coste della Liguria, ed è una vera distruzione delle alici e delle sardelle, poichè per formare un chilogramma di quei piccoli pesci ce ne occorrono parecchie migliaia. Basta solamente enunciare questo fatto per indicare tutta la gravità del male.

Inoltre l'onorevole Randaccio sostiene che i veri distruttori dei piccoli pesci sono i pesci più grossi e voracissimi.

Questo è vero, e bisogna essere ignaro delle cose di mare per non ammetterlo, ma l'onorevole Randaccio sa meglio di me, che per quanti piccoli pesci si possano dai grossi distruggere, non potranno mai arrecare tanto danno, per quanto se ne fa dai pescatori con una sola retata.

L'onorevole Randaccio sa al pari di me, che nel tempo di questa pesca, è tale la quantità che se ne prende, che i pescatori non trovandolo a vendere intieramente nelle città e villaggi marittimi, gli speculatori ne fanno grandissimo incetta, e cotti, l'inviavano in barili a rivendere nelle città dell'interno. Da questo fatto si può rilevare quanto sia piccolo l'utile che ne ricavano i pescatori, e quanto grande il danno che si fa all'avvenire ed alla ricchezza dei nostri mari.

L'onorevole Randaccio ha anche sostenuto che essendosi per qualche tempo proibita la ripetuta pesca, non si ottennero quei vantaggi che si speravano, e negli anni successivi non si avverò l'aumento delle acciughe e delle sardelle.

Mi perdoni l'onorevole Randaccio, egli saprà come me che quell'esperienza non fu fatta in un modo veramente efficace e concludente. Egli sa gl'inconvenienti che nacquerò, sa che in un comune si permetteva ed in un altro era proibita; saprà pure che l'esperimento non fu fatto su tutte le coste italiane, che nel tempo che era proibita sulle coste della Spezia, si permetteva sulle toscane. Ora un esperimento fatto in questo modo può fornire esatti criteri e far conchiudere che la pesca del fregolo e del pesce novello non sia nociva?

Per le dette ragioni la Commissione sostiene l'articolo e prega la Camera di adottarlo.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io credo che le osservazioni dell'onorevole Randaccio non debbano essere prese nel senso assoluto, come egli le ha enunciate; ma che l'esperienza della pescagione nel litorale mediterraneo gli dia in qualche parte ragione. Egli mi permetterà che io esplichì un po' meglio il suo concetto.

Vi è la pescagione dei piccoli pesci che sono stazionari in alcuni mari, e vi è la pescagione dei pesci che sono di passaggio in determinate stagioni dell'anno. Ora io credo che quest'articolo di legge non sia in contraddizione colle disposizioni della legge stessa, la quale stabilisce che i regolamenti debbono essere fatti secondo le nozioni e secondo tutto ciò che verrà suggerito dall'esperienza locale. Quindi noi possiamo ritenere che, in genere, la pesca dei piccoli pesci stazionari, la quale impedisce la riproduzione e l'aumento dei pesci, deve essere proibita, ma che i regolamenti locali possano, all'occorrenza, permettere la pesca dei pesci di una

data dimensione all'epoca del loro passaggio; poichè questi pesci naturalmente non restano sul sito, e dove non fossero pescati in quelle date stagioni, se ne andrebbero via e se ne perderebbe l'utilità.

Conciliando queste due cose, io voglio sperare che il signor ministro di agricoltura e commercio...

DE SAINT-BON. Domando la parola.

PLUTINO A... il quale comprende queste cose, poichè è nato in un paese ove la pescagione è uno degli elementi importanti dell'alimentazione, non vorrà prendere nel senso letterale assoluto questa proibizione, ma vorrà accordare nei regolamenti che verranno fatti dietro le conoscenze e le esperienze locali, quelle tali eccezioni che parzialmente ed in alcune epoche potrebbero essere stabilite.

Io quindi mi auguro che con queste spiegazioni non solo non si venga ad impedire l'aumento della riproduzione del pesce, ma nello stesso tempo non si venga a compromettere l'arte della pescagione, la quale serve di alimento a moltissime famiglie della nostra penisola, la quale ha una periferia marittima bastantemente estesa, e per conseguenza la pesca è un mezzo alimentare di vita per una immensa popolazione litoranea.

Con queste considerazioni io prego il signor ministro di dire se accetta questo sistema medio, cioè che i regolamenti locali, all'occorrenza, possano in alcune date stagioni, non continuamente, permettere la pescagione dei piccoli pesci di passaggio.

DE SAINT-BON. L'articolo di cui si parla, ha per scopo di proibire la pescagione del pesce novello, e nessuna cosa più ragionevole e più opportuna di questa vi è, poichè il pescare il pesce novello è distruggere assolutamente la speranza di avere il pesce grosso.

L'onorevole Randaccio faceva osservare molto opportunamente che sulle coste della Toscana e su quelle della Liguria, a grosse frotte si vedono passare in talune stagioni dell'anno dei pesci, la cui pesca è vietata sulle nostre coste. Ma dopo fatte alcune miglia essi giungono alle coste della Provenza, e là sono pescati e mangiati liberamente.

L'onorevole Randaccio avrebbe desiderato che l'articolo di legge fosse modificato in vista di questo difetto, ma dichiarò però di votarlo solo in via di esperimento.

Io non saprei in che modo si possa votare in guisa di esperimento un articolo organico di legge.

Io per altro, professando le stesse opinioni dell'onorevole Randaccio, penso che quelli che hanno votato gli altri articoli di legge non devono avere nessuna difficoltà a votare anche questo, poichè la questione quale sia pesce novello, e quale non sia dovrà essere assolutamente definita dai regolamenti, e la

questione del grado di novella età dovrà essere del pari definita dai regolamenti medesimi, giacchè si dice: « e degli altri animali acquatici non pervenuti a determinata dimensione; » e questo in altre parole significa che questo articolo 5 si potrebbe sopprimere e conservare a volontà, ma non influisce in nulla, e rimane sempre in completo arbitrio del ministro di agricoltura e commercio il determinare quali pesci si potranno pescare, e quali no, di qual grandezza debbano essere, e quali debbano essere esclusi.

Io persistendo nel sostenere che il sistema della legge non sia buono, siccome quello che abbandona il pescatore ed il suo sostentamento alla discrezione del ministro, penso però che questo articolo è in perfetta armonia cogli altri, e che non c'è ragione di fargli opposizione.

RANDACCIO. Devo anzitutto una risposta all'onorevole relatore della Commissione per dichiarare che l'esperimento della proibizione della pesca del pesce novello è stata fatta non in qualche località ma in tutte le coste italiane.

Devo poi soggiungere che la proibizione fu mantenuta anche rigorosamente per quanto era possibile; che anzi, mentre la legge ora vigente non si opponeva direttamente alla vendita di questi pesci, si prepararono tutti i municipi dei comuni marittimi affinchè interpretando la detta legge secondo lo spirito che la informa, si prestassero ad impedire questa vendita; ed infatti molti municipi aderirono.

Ciò non ostante, ripeto quello che ho detto, che voterò questa legge sotto riserva. Se poi l'interpretazione data a questo articolo dall'onorevole Plutino fosse possibile io ne sarei lietissimo, ma sventuratamente l'articolo è tassativo, e non ammette interpretazione; esso dice: « Sono vietati la pesca e il commercio del pesce novello, » ciò è chiaro ed esplicito, e non ammette l'intervenzione del regolamento.

Altri poi troverebbe a ridire sulla mia dichiarazione che voterò questa disposizione di legge a titolo di esperimento.

E perchè no? risponde io. Forse che tutte le leggi si hanno a credere buone a priori?

Io penso che sia perfettamente lecito di dubitare che qualche principio sancito in una nuova legge possa nella sua pratica applicazione constare sconveniente. Tanto più trattandosi, come nel caso attuale, di un principio che ha certamente bisogno della sanzione della esperienza. È per ciò che io mi propongo di attendere appunto dall'esperienza la decisione della questione fra gli uomini della scienza, i quali sostengono essere male pescare il pesce neonato, e gli uomini della pratica, i quali affermano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

che non si fa alcun male e che conviene prendere il pesce quando si può.

**CARBONELLI, relatore.** Sono dolente di non potere essere di accordo coll'onorevole Randaccio. Io non ho voluto dire e non sostengo che dal Ministero della marina non furono date le disposizioni le più severe per impedire la pesca del fregolo o dei pesci novelli. Ma sventuratamente sia per la abitudine dei pescatori, o per poca vigilanza delle autorità, può informarsi da tutti i deputati della Liguria se quella proibizione fu realmente applicata. Lo stesso si verificò in Napoli, sulle coste toscane e della Sicilia, quindi non si può concludere da un esperimento così incompleto dell'inutilità di questa proibizione.

Io sono convinto e spero che la Camera dividerà il mio convincimento, che se quei piccoli pesci saranno lasciati tranquilli e si permette il loro naturale sviluppo, in breve tempo si vedranno popolati i nostri mari da una grande quantità di pesce. E ripeto che sostengo con tutte le mie povere forze l'articolo nel modo che fu redatto dal Ministero.

**MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio.** Le osservazioni dell'onorevole Randaccio, appoggiate dall'onorevole Plutino, mi sembrano di una qualche importanza. Innanzitutto io rispondo che la lettera e lo spirito dell'articolo 3 escludono l'ipotesi di ammettere dei divieti che non siano necessari.

L'economia della legge è di provvedere per quanto è possibile alla conservazione e alla moltiplicazione del pesce; e quale mezzo al fine, di vietare gli atti che possano con danno pubblico disturbare questo risultamento. Questi atti sono ritenuti ingiusti, e per conseguenza si ha titolo a proibirli. Ma quando vedo che s'impegnano questioni di carattere tecnico, per le quali io sono costretto a ricorrere al principio d'autorità, non posso essere lontano dall'accettare quei temperamenti i quali, tenendo fermo il concetto della legge, possano ovviare agli effetti dannosi. Se non che devo soggiungere una osservazione. Io ritengo, meno per me che sono passeggero (come lo sono stati i miei predecessori), che per le istituzioni, ritengo, dico, che, quantunque l'arbitrio per questa legge lasciato al Ministero, faccia ora all'onorevole Di Saint-Bon tanto terrore, pure egli stesso che è stato nella pubblica amministrazione debba, cogli atti suoi, avere provato non essere ciò che credesi arbitrio, veramente tale. Infatti, vincoli legali ce ne sono e gravissimi rispetto a tutti i ministri; e se tali vincoli non sempre hanno sanzione sensibile, hanno sempre sanzioni d'ordine politico, e quello che è più d'ordine morale, sanzioni certamente non meno gravi di quella strettamente giuridica. Tuttavia, quantunque io sia lontano dal credere che si vogliano

compiere atti di arbitrio quasi per vaghezza di compierli, pure quando si possono stabilire dei freni nella legge, non mi debbo, non mi posso negare ad accettarli.

Devo però dissentire completamente dall'onorevole Saint-Bon, il quale crede che l'articolo in discussione sia veramente superfluo. Ma se fosse superfluo, tale concetto farebbe la critica più amara a quanto fu detto ieri e l'altro ieri contro il sistema di questa legge, che confida molto ai regolamenti, e l'onorevole Di Saint-Bon verrebbe troppo in aiuto del Ministero.

Ma nell'articolo 3 è affermato un principio che ha carattere d'interesse generale. Per effetto del divieto della pesca e del commercio del fregolo, e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni, che saranno prescritte nei regolamenti, il Ministero è armato del conveniente potere contro le esorbitanze degli interessi male intesi; e però solo quando le rappresentanze locali domanderanno cose giuste, che restino nei confini designati dal principio consacrato in questo articolo, esse dovranno essere esaudite. Diffatti l'articolo stesso esclude che si stabiliscano in modo assoluto le dimensioni. Ora la questione sta principalmente nelle dimensioni. Ma su ciò, e soprattutto quanto al pesce novello, ci è una questione tecnica che, riguardo alle specie ed alle contrade, potranno definire i regolamenti.

A mostrare non di meno il mio grande buon volere, e allo scopo di togliere tutto ciò che possa sembrare conducente all'arbitrio, e ingiustamente vincolare la libertà, io vorrei pregare la Commissione e la Camera di consentire che si aggiunga all'articolo 3 questo comma:

« Altre eccezioni al disposto di quest'articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che esse non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie. »

*Alcune voci.* Benissimo!

**PRESIDENTE.** Mandi alla Presidenza la sua aggiunta.

La Commissione accetta l'aggiunta fatta?

**CARBONELLI, relatore.** Accetta.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 3 coll'aggiunta testè proposta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio ed accettata dalla Commissione.

Ne do lettura:

« Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

« È fatta eccezione per quelli destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

« Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che esse non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie. »

Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato quest'articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salve le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale. »

Se nessuno domanda la parola...

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io propongo all'onorevole ministro e alla Commissione di sopprimere le parole « e salve le disposizioni stabilite dai regolamenti. »

L'articolo 5, oggi diventato 4, contiene già un'eccezione al diritto comune. È obbligo di chiunque promuove l'azione penale di provare la contravvenzione a danno dell'imputato. Qui si stabilisce una presunzione *juris*, fino a prova contraria, che qualunque porto o commercio dei prodotti della pesca venga dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

Questa presunzione *juris* non deve fare soverchia paura, perchè essendo i corsi di acque private ristrettissimi, si può presumere che realmente tutto ciò che si esporta, che si mette in vendita, sia il prodotto della pesca nelle acque del demanio pubblico o del mare territoriale. Ma non saprei intendere la ragione della clausola « salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti. » Se coi regolamenti si vorrà ritornare al diritto comune, io lo intendo; ma se con essi si volesse stabilire una presunzione *juris et de jure*, e togliere il dovere della prova contro i pescatori, i venditori e gente simile che siano nel possesso dei prodotti della pesca, mi pare che si verrebbe a creare una disposizione perniciosa e fiscale da ledere i principii di libertà, ai quali s'informa il presente progetto di legge.

Quindi io spero che l'onorevole ministro proponente e la Commissione, vorranno evitare questa grande latitudine che si darebbe al potere regolamentare di creare, cioè, eccezioni deroganti per l'amministrazione alla teorica generale della prova,

e che perciò accetteranno la proposta di sopprimere le parole « salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io credo di poter dare una risposta tale da tranquillare l'animo dell'onorevole Pierantoni.

Premettiamo che sarebbe impossibile d'immaginare giuridicamente e socialmente un assurdo maggiore di quello di ammettere che in veruna ipotesi possa venire esclusa la prova contraria alla presunzione soltanto *juris*, che i prodotti di pesca, nei rapporti dell'applicazione di questa legge, provengano dalle acque del pubblico demanio o dal mare territoriale. È impossibile che quella presunzione, che la legge stabilisce pel suo fondamento di verità nella gran maggioranza dei casi, possa, per arbitrio di ministri, venire mai tramutata in presunzione *juris et de jure*. Ciò non potrebbe entrare nel pensiero di alcuno, e giustamente non è entrato nella mente dell'onorevole Pierantoni.

Ma egli non ha torto quando osserva che la riserva delle eccezioni da stabilire nei regolamenti, potrebbe far nascere il dubbio, se non altro, intorno alla pratica utilità di essa.

Io rispondo in due modi. Se la questione si sollevasse, credo che nessun magistrato potrebbe ammettere che l'eccezione implichi una diminuzione dei diritti dell'imputato maggiore di quella che risulta dalla presunzione *juris*, onde all'articolo 4; imperocchè, siccome, escludendo la prova contraria alla presunzione, si aggraverebbe la condizione dell'imputato, finchè non ci sarà un'espressa disposizione che abiliti ad aggravare questa condizione, non si potrà mai ritenere che quelle parole: *salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti* diano potere al Governo di peggiorare la condizione del supposto contravventore.

Ma, dico di più, queste parole: *salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti* accennano perfettamente all'ipotesi contraria di quella fatta dall'onorevole Pierantoni, accennano ai casi nei quali, per disposizioni di regolamenti, in dati luoghi, e per alcuni speciali prodotti della pesca, dei quali sia notoria la provenienza da acque di proprietà privata, non debba nemmeno aver luogo la presunzione *juris*, che sieno, cioè, provenienti dalle acque del pubblico demanio o dal mare territoriale.

Per altro, anche per la letterale redazione dell'articolo 4, l'interpretazione temuta dall'onorevole Pierantoni non potrebbe darsi, chè immediatamente dopo aver detto che la provenienza dalle acque pubbliche si presume, si soggiunge il modo onde cessa la presunzione, e si dice: *fino a prova contraria*, e

salve le eccezioni (evidentemente contro le presunzioni *juris*) stabilite dai regolamenti.

Spero che le date spiegazioni soddisfino l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, le quali ho creduto utile di provocare, non insisto rimanendo cosa ferma e concordata che mai il regolamento potrà derogare alla latitudine che si fa alla pesca e stabilire presunzione maggiore di quella *juris*, che sarà sanzionata con l'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 4 del quale ho già dato lettura.

Coloro che sono d'avviso di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 5. È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

« È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 6. È vietato di collocare attraverso ai fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci e salse, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

**CAVALLETTO.** Io domando uno schiarimento all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

In quest'articolo si vieta la costruzione di pescaie attraverso i fiumi, torrenti, canali, ecc., che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

Io domando se l'onorevole ministro intende che questa prescrizione debba estendersi anche alle pescaie che si accordano nelle concessioni delle derivazioni delle acque pubbliche per opifici, le quali pescaie effettivamente attraversano gli alvei dei torrenti e dei fiumi, ed impediscono la montata del pesce. In questo divieto, domando, si comprendono anche le pescaie per la derivazione delle acque pubbliche?

Questo è lo schiarimento che io chiedo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** È evidente che il concetto dell'articolo 6, il quale, del resto, è formulato nei medesimi termini della prima parte dell'articolo 9 del progetto stato votato nel mese di marzo scorso, non può riferirsi che a quelle opere, le quali, avendo a fine la pesca, possono farla monopolizzare o distruggere con danno pubblico. Abbiamo quindi escluso anzitutto il

concetto che si possano collocare apparecchi di pesca, che impediscano interamente il passaggio del pesce. Ma con ciò, è ben inteso, non abbiamo pensato di entrare nel campo delle competenze private, nè voluto modificare e molto meno togliere quei diritti, che sono inerenti all'esercizio di competenze derivanti da concessioni, o da prescrizione. Tutti questi diritti rimangono illesi. Però, se si ammette il principio d'interesse pubblico, di conservare la pesca, il collocamento di apparecchi che possano distruggerla, deve essere proibito. Ma ciò non impedisce che quello che viene proibito con l'articolo 6, a fine della pesca, non possa aversi diritto a farlo a tutt'altri fini, e mediante l'esercizio di un diritto di indole diversa da quello della pesca.

Il significato dunque e l'interpretazione da dare all'articolo in discussione, non deve implicare la minima collisione con tutte le leggi sulle acque, e con tutte quelle di diritto comune; deve essere ristretto nei limiti e nei fini di questa legge.

**CAVALLETTO.** Non fui bene capito, oppure io mi sono male spiegato. Io non parlo delle pescaie concesse, esistenti, e dei diritti ed usi che esistono; io mi preoccupo dello sviluppo delle industrie. Se noi veniamo con questo articolo ad affermare la proibizione di costruire nell'avvenire le pescaie necessarie per le derivazioni delle acque pubbliche, per uso degli opifici o delle irrigazioni, le quali pescaie o chiuse si fanno attraverso i fiumi e i torrenti, noi porteremo un gravissimo danno allo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura. Possono di questo fatto rendermi testimonianza tutti quelli che appartengono ai paesi industriali.

Io credo che bisogna chiarirlo quest'articolo. Io non faccio proposte perchè le mie proposte qui non hanno fortuna, ma chiamo su questo punto l'attenzione del Ministero e della Commissione. Provvedano essi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Saint-Bon ha facoltà di parlare.

**DE SAINT-BON.** Io vorrei fare osservare all'onorevole Cavalletto che questo articolo, al pari di tutti gli altri, ha molta elasticità, non prescrive nulla di tassativo.

È evidente che le pescaie si collocano nei fiumi per ragioni affatto indipendenti dalla pesca molte volte, ed il proibire assolutamente la costruzione di pescaie che pigliano un fiume da una parte all'altra sarebbe fatto gravissimo, sarebbe una cosa dannosissima e che qualche volta potrebbe condurre a serie conseguenze.

Ma le pescaie proibite dalla legge sono quelle che impediscono assolutamente il passaggio del pesce. Ora questa esclusione assoluta non è possibile. Il

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

pesce, o grosso o piccolo, di dimensioni microscopiche o no, trova sempre per un piccolo buco o per l'altro il posto per passare, per conseguenza non vi sarà alcuna pescaia veramente vietata, e parmi quindi che questo articolo di legge lasci abbastanza latitudine perchè non debbano nascere timori.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Carbonelli ha facoltà di parlare.

**CARBONELLI, relatore.** Ho chiesto di parlare per dare una spiegazione all'onorevole Cavalletto in riguardo all'articolo in discussione, ed indicare le ragioni che assistono il ministro e la Commissione per sostenerlo.

È cosa nota che i pesci in certe determinate stagioni rimontano i fiumi per deporre le loro uova in certi dati luoghi; ora, se le pescaie attraversano per intero il fiume, è manifesto che sarà impossibile ai pesci di potere rimontare le acque, e l'ultima conseguenza di questo fatto sarà la distruzione delle specie.

Ma se si accetta l'articolo come è, questo inconveniente non potrà verificarsi, e, senza impedire le industrie, si provvede alla conservazione dei pesci.

La Commissione potrebbe ammettere di chiudere intieramente i luoghi di allevamenti di pesci e di piscicoltura e ciò nello scopo determinato e chiaro d'impedire che i pesci facessero ritorno o nei laghi o nel mare, ma a questo si potrà provvedere coi regolamenti; però se il Ministero crede di accettare la detta aggiunta, sarà più efficacemente provveduto all'allevamento che si fa del pesce nelle valli venete, intanto la Commissione sostiene l'articolo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merizzi.

**MERIZZI.** Temo che quest'articolo, il quale ha per iscopo la conservazione del pesce, possa riuscire ad un effetto ben diverso.

Quando si dice che nessuno potrà costruire pescaie le quali impediscano del tutto il passaggio dei pesci, implicitamente si ammette che se ne possano costruire diverse le quali, sebbene poste a qualche distanza fra loro, verrebbero col loro insieme a distrurre la poca quantità di pesce che avesse trovato il passaggio per le singole barriere.

L'onorevole De Saint-Bon esprimeva l'opinione che non è possibile impedire il passaggio del pesce per mezzo delle pescaie; ma pur troppo nella provincia alla quale appartengo abbiamo l'esperienza del contrario. Là poche pescaie, le quali lasciano solo un brevissimo spazio al passaggio del pesce, hanno per conseguenza che il fiume Adda percorrente la provincia, già ubertosissimo di ottimo pe-

sce, ora se ne trovi quasi sprovvisto, sfruttato come è quasi unicamente dai possessori delle pescaie.

Se questo articolo non esistesse, l'amministrazione non sarebbe, credo, disarmata dei mezzi atti ad impedire che si costruissero pescaie nocive al passaggio del pesce, poichè nell'articolo 2 è detto che le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici saranno soggetto dei regolamenti.

Ma una volta che noi abbiamo con questo articolo 6 ammesso che si possano costruire pescaie ed altri apparecchi, purchè lascino un qualche piccolo passaggio al pesce, io temo che molti individui, senza nessuna relazione fra di loro, useranno di questo diritto, ed il regolamento non avrà più facoltà di toglierglielo, perchè sancito da un articolo di legge.

Per questi motivi io voterò contro l'articolo, non già perchè io non voglia lo scopo per cui esso è redatto, ma perchè credo che questo scopo sarà molto più facilmente ottenuto colla semplice osservanza del regolamento previsto dall'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

**FILOPANTI.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Gliela darò dopo, onorevole Filopanti.

**VARÈ. (Della Giunta)** L'onorevole Cavalletto diceva, e diceva giustamente: badate che colla vostra legge non si deve turbare lo sviluppo delle industrie.

E diffatti io credo che in questo articolo, che stiamo discutendo, noi dobbiamo appunto porre un germe legislativo che giovi a contemperare quanto più è possibile le esigenze di una buona economia ittologica colle esigenze di una buona economia industriale.

Noi abbiamo già nella legge delle opere pubbliche, all'articolo 168, una disposizione che dice: sono lavori vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sui loro alvei, sponde, e difese i seguenti:

« A) La formazione di *pescaie*, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque. »

La legge dei lavori pubblici ha fatto il suo compito, che era quello di proteggere il corso naturale delle acque.

**CAVALLETTO.** Domando la parola.

**VARÈ.** Ora noi stiamo occupandoci della pesca, e vogliamo che resti libero da qualunque ingombro di pescaia un adito al passaggio dei pesci.

Molte volte però le esigenze dell'industria per mulini, per opifici e via discorrendo, domanderanno

che si adoperi moltissima parte di un corso d'acqua per muovere ruote, le quali gioveranno alle industrie, ma queste ruote agitando l'acqua renderanno, anche senza vero ingombro, difficile e forse impossibile il passaggio dei pesci.

Io non sono pescatore, ma so bene, come sanno tutti, che una parte dei pesci esce, in determinate stagioni, dal mare ed entra nei fiumi per i bisogni della fecondazione e per deporre le ova; se noi loro opponiamo in questi fiumi una corrente agitata e scossa continuamente da ruote, se opponiamo dei salti, noi impediamo ai pesci di rimontare e trovare un asilo proprio per essi.

Si è per questo che altre legislazioni hanno stabilite regole, secondo le quali questi salti debbano esser fatti a gradi, per modo di agevolare il passaggio al pesce che va contro l'acqua.

La formola precisa io non saprei ora presentarla; ma certo vedo la necessità che l'articolo contempa tutti i casi, vietati tutto ciò che nuoce da un lato all'agricoltura e dall'altro alla pesca, affinché, ripeto, esso concili le esigenze diverse e forse rivali.

Nell'articolo ora proposto si vieta di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci e salse, pescaie ed altri apparecchi da pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. Tale proibizione non mi sembra completa.

Noi dobbiamo impedire che vi siano degli ingombri i quali tolgano del tutto il passaggio del pesce, anche se questi ingombri non si chiamino apparecchi da pesca.

Io credo che col proibire ai soli pescatori di nuocere al passaggio del pesce, mentre si permettesse alle industrie, ad un mugnaio, ad un opificio di filatura o di cotoniera di impedire questo passaggio, si farebbe un'opera a mezzo, e perciò opera inane.

**FILOPANTI.** Signori, è cosa assolutamente necessaria tenere conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Cavalletto.

Mi permettano di svilupparne ulteriormente, ma brevemente le ragioni.

Si tratta di un importante oggetto quale è l'industria meccanica italiana, oggetto assai più importante che la pesca in acqua dolce.

Si sa che dappertutto il principale motore delle industrie è l'acqua corrente: l'Inghilterra è superiore a noi come potenza industriale, perchè ha il vantaggio dell'abbondanza, e del buon mercato del carbone fossile, ma se l'Italia fosse più istruita, e sapesse meglio valersi delle ingenti forze che la natura le ha largite, l'Italia potrebbe superare in industria l'Inghilterra, perchè la forza motrice che ci

danno le nostre acque è di gran lunga superiore a quella che danno in Inghilterra le cave del carbon fossile.

Ora si sa che l'unica maniera di ridurre a forza motrice le acque correnti è quella di attraversare il corso, costringendole a fare un salto che dà movimento ad una ruota idraulica. Una pescaia od altro modo di riparo che sia attraverso ad un fiume o ad un canale è necessariamente e inevitabilmente un mezzo il quale impedisce il passaggio del pesce; quindi io rigetterei questo articolo quale è proposto nella sua semplice redazione, perchè verrebbe a sopprimere la quasi unica forza motrice dell'industria in Italia. Fortunatamente però vi è un modo di ottenere il lodevole anzi necessario scopo cui mira l'articolo proposto dall'onorevole ministro, ed anche la cautela voluta dall'onorevole Cavalletto, con una facilissima, e semplicissima modificazione di redazione. Per esempio, invece di: « altri apparecchi da pesca che possano impedire il passaggio del pesce, » basta il dire: « altri apparecchi da pesca all'oggetto d'impedire, ecc., » insomma togliere le parole: « che possano » e sostituirvi: « all'oggetto di, ecc. »

L'articolo quindi emendato come io lo vorrei, suonerebbe così:

« È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci e salse, pescaie od altri apparecchi di pesca all'oggetto d'impedire del tutto il passaggio del pesce. »

Allora è fuori di dubbio che le pescaie che attraversano i canali all'oggetto di forza motrice, non sono comprese in questo divieto, perchè non vi furono collocate per impedire il passaggio del pesce.

Quindi io propongo, ripeto, che alle parole: « che possono, ecc. » si sostituiscano le altre: « all'oggetto d'impedire, ecc. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

**CAVALLETTO.** Le pescaie che servono puramente alla pesca, possono essere accettate, ma bisogna ben guardarsi che in questo divieto non siano comprese le pescaie e le chiuse che servono per la deviazione delle acque pubbliche, le quali hanno poi lo scopo d'impedire la montata del pesce. Noi non dobbiamo sacrificare l'industria per un interesse limitato qual è la pesca.

Io dunque vorrei che l'articolo restasse com'è; ma che vi si facesse un'aggiunta per stabilire che non si derogi punto alle prescrizioni relative alla derivazione delle acque pubbliche.

**DE SAINT-BON.** Io era perfettamente d'accordo col l'onorevole Cavalletto nel pensare che vi fossero degli inconvenienti a vietare assolutamente le pe-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

scaie da una parte all'altra, precisamente perchè la collocazione delle pescaie è per lo più fatta a tutt'altro scopo che non è quello della pesca. La pescaia si fa per molte altre ragioni; si fa per alimentare un canale, per giovare alla difesa di un ponte, per ottenere una caduta di acqua, come osservava l'onorevole Filopanti, ed impedirle completamente sarebbe un danno.

Ma io prego la Camera di osservare che l'articolo può benissimo stare com'è per altre ragioni affatto indipendenti.

L'indole di questa legge è questa: si attribuisce per regolamento al ministro la facoltà di provvedere in quel modo che crederà meglio. In seguito noi abbiamo, è vero, altri articoli di legge; ma essi non sono altro che una restrizione a quella facoltà illimitata che era concessa al ministro. Ora si tratta di vedere se quella restrizione alla libertà del ministro sia tale che possa riuscire dannosa. Nel caso attuale questo evidentemente non è, perchè questa restrizione alla onnipotenza, concessa al ministro per l'articolo 2, è concepita in termini tali, che rimane sempre al ministro la possibilità di fare come vuole.

E difatti si dice: « Sono vietate le pescaie ed altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. » Ora è evidente agli occhi di chiunque che pescaie, o apparecchi di pesca che impediscano dal tutto il passaggio del pesce, non se ne possono fare. Dunque la restrizione che è fatta alla facoltà concessa al ministro è talmente larga che il ministro continua a poter fare tutto quello che vuole, e non v'è nessun pericolo che ne possa nascere alcun danno all'industria, se non nei limiti della volontà del ministro. Io per conseguenza ritengo che quest'articolo 6 possa benissimo rimanere com'è senza pericolo.

**SORRENTINO.** Ho chiesto la parola per dire le stesse cose di cui ha parlato l'onorevole Filopanti, ed associandomi alla redazione novella dell'articolo da lui proposta, vorrei sapere se il Ministero e la Commissione l'accettano. Nel caso che non l'accettassero, io insisterei sulla modificazione necessarissima a portarsi. Ma non essendo ancora forse il ministro in pronto a dichiarare se accetta o no la modificazione, aspetterò ancora.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io devo dare alcune spiegazioni. Accettare le modificazioni benchè lievissime, che si propongono all'articolo 6; accettare di sopprimerlo senz'altro significherebbe confessione che sieno nel vero tutti coloro che hanno fatto degli appunti che credo in parte immaginari.

Io debbo ritornare un poco indietro. Nel precedente progetto di legge il Ministero, la Commissione

e la Camera non si contentarono di votare quello che oggi si domanda sia votato, cioè quello che era primo comma dell'articolo 9 di quel progetto, ma furono stabiliti dei vincoli preventivi per l'esecuzione di quelle opere di carattere e d'importanza industriale delle quali tanto e così giustamente si preoccupano parecchi oratori. Ora io mi feci un dovere di non complicare le questioni relative alla semplice pesca con quelle molte più gravi della utilizzazione delle acque ai mille fini agricoli, industriali, e più tardi anche, ai fini delle comunicazioni; ed ho soprappreso i lunghi periodi inseriti nell'antico articolo 9, coi quali esigevasi niente di meno, per le opere sui corsi di acqua, la preventiva licenza delle deputazioni provinciali o di apposite Giunte speciali compartimentali, le quali potevano prescrivere (si intende dopo visite, perizie, spese, ritardi e danni) aperture, scale di passaggio ed altro, ed istituirsi tutto quanto un sistema di giudizi amministrativi fino al Ministero.

Io invece volli circoscrivere il compito all'oggetto della pesca, sicuro che nella proprietà privata, fosse pure in contiguità di quella del pubblico demanio, nessuna restrizione si sarebbe potuta ragionevolmente apportare e, quanto alle acque demaniali, bastando le leggi e la vigilanza delle amministrazioni dello Stato, le quali sebbene non si occupino di pesca, non potranno nelle loro concessioni non salvaguardare gli interessi generali anche rispetto a quell'industria. Per ogni eventuale necessità si hanno d'altronde le occorrenti facoltà regolamentari della presente legge.

Ridotta frattanto la questione a sì ristretti termini, che cosa fa questo benedetto articolo 6? L'articolo 6 non parla affatto di pescaie nel senso indicato dall'onorevole Cavalletto; ma ne parla solo nel senso di apparecchi di pesca. E tanto è vero che parla di ciò, e che la pescaia è considerata qui quale apparecchio di pesca che, accennandosi nell'articolo agli altri mezzi che, potendo apportare un assoluto impedimento al passaggio del pesce, si divietano, non solo sono denominati *apparecchi di pesca*, ma, dopo la parola *pescaie*, si dice *ed altri apparecchi di pesca*. Dunque il concetto dell'articolo è di proibire nell'accennata ipotesi, il collocamento degli apparecchi; e, come una delle loro specie, sono indicate le *pescaie*.

Se ciò è evidentissimo, nel rivolgermi all'onorevole Filopanti, posso assicurarlo che qui la pescaia non è considerata che quale semplice apparecchio di pesca.

È tutt'altra cosa che non sia un'opera destinata alla derivazione delle acque. E chi potrebbe pensare mai di toccare, in questa occasione, alla legge sui

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

lavori pubblici, alle leggi demaniali, alle leggi sulla proprietà privata, ai diritti acquisiti, ad obbietti così svariati e di tanto momento per l'economia del paese?

CAVALLETTO. Non è chiaro...

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Proponga in tal caso (*All'onorevole Cavalletto*) una formula più chiara.

Per me la redazione ministeriale è più che chiara. Vuole l'onorevole Filopanti, appoggiato dal mio amico, l'onorevole Sorrentino, surrogare alle parole *di pesca che possano* queste altre *all'oggetto di*? Io non avrei nessuna difficoltà di sostanza ad accettare tale modificazione; ma veda se di fatto, invece di migliorare, non si peggiori la redazione, perchè, secondo l'emendamento si verrebbe quasi a punire la volontà ed il proposito d'impedire del tutto il passaggio del pesce, chè così significherebbe il dire che le opere sono proibite quando sono fatte *ad oggetto*, cioè a fine d'impedire del tutto il passaggio del pesce: noi faremmo una questione più subbiattiva che obbiettiva. Invece, nel modo come è formulato l'articolo, mentre si comprende quanto si vorrebbe col surrogato *all'oggetto di*, si comprende anche di più, vale a dire che, pur quando l'opera, anco non fatta a fine di impedire assolutamente il passaggio, produca tale effetto, tale opera, è proibita; ed è ragionevole che sia proibita.

Mi arrenderei meglio alle osservazioni dell'onorevole Merizzi, senza accettare le continue invettive relativamente all'arbitrio e alla volontà del ministro, che mi vengono lanciate dall'onorevole Di Saint-Bon, il quale in questa legge parmi avermi rivelarsi troppo liberale.

Io ritengo realmente che la parte della polizia delle acque rispetto alla pesca contemplata nell'articolo 6, sia abbastanza compenetrata nei regolamenti, il che non significa che questo articolo manchi d'importanza: tutt'altro, esso mette sull'avviso coloro che, usando del diritto che possono aversi di collocare sui corsi di acqua degli apparecchi di pesca, lo facciano per guisa da monopolizzare in modo esclusivo quell'utilità naturale, che si vuol conservare e accrescere per tutti coloro che volessero esercitare uguale diritto, o altrimenti trarre giovamento dalla pesca.

Dunque io credo che potremo andare avanti. Del resto dichiaro solennemente che sono pronto ad accettare la soppressione dell'articolo 6, se così vuole la Commissione...

*Voci dal banco della Commissione.* No, no, la Commissione non vuole!

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... perchè mi pare che, tutto compreso, l'articolo 6, circa a

conferire poteri, dica meno, non più, di quanto si potrebbe a mezzo dei regolamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchiori ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. La parola spetterebbe a me.

PRESIDENTE. Ha già parlato.

SORRENTINO. Sono stato interrotto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Dunque fu una parentesi.

SORRENTINO. Io ho domandato al ministro se accettava, o no; mi sono dunque riservato di parlare dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Avendo il ministro fatto delle ampie dichiarazioni, purchè s'intenda e vada così spiegato l'articolo, cioè con le parole dell'onorevole ministro, perchè quelle proposte dall'onorevole Varè verrebbero ad impedire persino le ruote dei mulini che stanno sopra i fiumi, appunto per dare libero campo ai pesci di crescere, di andare e venire. Ma siccome si tratta di badare piuttosto ai molini ed all'irrigazione anzichè a mangiare dei buoni pesci, così io sono pronto a protestare contro questo.

Ora però tutto è chiarito, epperò io mi dichiaro soddisfatto.

MARCHIORI. Siccome a me pare che la questione che è insorta si svolga sulla parola *pescaie*, e sul doppio senso che ha questa parola, come opera industriale e come opera attinente alla pesca particolarmente, io pregherei il ministro e la Commissione a volerla escludere dall'articolo, perchè così resta tolto ogni dubbio. Se togliamo questa parola, ed aggiungiamo alle parole *altri apparecchi* i due aggettivi *fissi o mobili*, noi abbiamo l'articolo redatto nel senso spiegato dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Mandi alla Presidenza la sua proposta.

L'onorevole Filopanti ha facoltà di parlare.

FILOPANTI. Credo che tutta la questione verta sulla significazione equivoca o male intesa della parola *pescaie*. Nel senso etimologico la parola *pescaia* vorrebbe dire solamente apparecchio da pesca, ma nel fatto vuol dire qualunque riparo costruito in un fiume, e corrisponde alla parola francese *barrage*.

Ora, sarebbe tolto ogni inconveniente se si lasciasse indietro la parola *pescaie* e si dicesse soltanto *degli apparecchi di pesca atti ad impedire*, ecc.

PRESIDENTE. È l'emendamento dell'onorevole Marchiori.

FILOPANTI. Va bene.

Son fortunato che l'onorevole ministro gentil-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

mente abbia manifestato di aderire a questo emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro e la Commissione accettano l'emendamento Marchiori?

*Voci dal banco della Giunta.* La Commissione accetta.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Mi pare che voglia dire *apparecchi di pesca...*

**MARCHIORI.** *Apparecchi fissi o mobili.*

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sta bene; questo è inteso.

**MARCHIORI.** Allora è inteso di conseguenza che sia tolta la parola *pescaia*.

**PRESIDENTE.** Rileggo dunque l'articolo 6 coll'emendamento dell'onorevole Marchiori, accettato dal Ministero e dalla Commissione:

« Art. 6. È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci e salse, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate. »

**PIERANTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Mi permetto di domandare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ed alla Commissione che cosa intendono di sanzionare con questo articolo che non era nel progetto ministeriale; imperocchè, se ripete inutilmente quanto è stabilito nel Codice della marina mercantile all'articolo 142, è inutile; se pone un sistema di monopolio, che lederebbe i più fondamentali principii del diritto internazionale marittimo sopra la libertà dei mari e del diritto pubblico sopra la libertà della pesca, sono disposto a combatterlo.

Permetta la Commissione che io ricordi le disposizioni fondamentali del Codice civile sopra il mare territoriale e le sue parti.

Nello stato del diritto moderno italiano lo Stato non ha alcun diritto di proprietà sopra il mare territoriale, ma un mero diritto di giurisdizione. L'articolo 427 del Codice civile dichiara di uso pubblico le strade nazionali, le spiagge, i porti e via discor-

rendo. Con questa sanzione furono abolite tutte le viete istituzioni feudali e le regalie imperiali. Il legislatore fece ritorno ai principii del diritto romano, che dichiara cose comuni le acque fluenti, i mari, le spiagge, perchè li dichiarò demanio di uso pubblico. Lo stesso Codice con l'articolo 431 fece una eccezione alla regola generale per le miniere e le saline, le quali sono regolate da leggi speciali.

Io non voglio fare una digressione sopra i limiti del mare territoriale. Non potrei consentire che fosse ridotto a tre miglia geografiche...

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non vi è questa limitazione.

**PIERANTONI.** Lo so; l'onorevole ministro dice bene; nel suo progetto usò semplicemente la espressione di mare territoriale. La Commissione voleva determinarlo alla estensione di tre miglia geografiche.

È noto che il mare territoriale, per i principii del diritto internazionale, finisce dove termina la forza delle armi.

Oggigiorno, col progresso della balistica, si può tirare sino a quindici chilometri: però la portata massima delle armi è subordinata alla forza direttiva dell'occhio, che deve mirare ad un obiettivo, alle navi nemiche. Inoltre per tirare a quindici chilometri, ci vorrebbero una sensibile elevazione ed una forte carica, e per la resistenza una piattaforma di potenza colossale.

L'onorevole ministro ha fatto cosa buona di non limitare i diritti della sovranità. Avrebbe fatto cosa pernicioso la Commissione col determinare il mare territoriale alle tre miglia geografiche, ossia al tiro utile, anzichè alla portata massima delle armi. È meglio lasciare la questione indeterminata quando si tratta di diritto internazionale.

Il Codice della marina mercantile riafferma i principii generali della libertà dei mari, e sopra l'esempio del Codice civile, fa una eccezione nell'interesse della conservazione della pesca.

L'onorevole ministro, la Commissione e la Camera sanno certamente che nel detto Codice vi è il capo XIII che s'intitola *della pesca*. In esso, dopo essersi parlato della pesca di mare, che si divide in *pesca limitata* e in *pesca illimitata*, all'articolo 141 si dice:

« Che lo stabilimento di tonnare o mugginare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non per concessione del ministro della marina, di concerto con quello da cui la pesca dipende; che questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone e con le altre condizioni che saranno determinate nei relativi decreti, e che sarà anche possibile la concessione dall'amministrazione dello Stato nei modi sopra indicati per lo stabilimento nei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

mari o nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne senza pregiudizio dei diritti già acquistati da altri su tali pesche. »

Che cosa sono i mari dello Stato? Il mare territoriale, perchè dopo il mare territoriale viene la *res nullius* che è di tutte le genti.

Adunque la legislazione vigente, che non si vuole mutare per dichiarazione espressa di questa legge, già contiene per le concessioni nel mare territoriale quanto ora si ripeterebbe con l'articolo 7, il quale è perfettamente inutile e dannoso, perchè il legislatore deve schivare il difetto della ripetizione.

Se poi con l'articolo 7 si vuole estendere il senso dell'articolo 14 e creare la possibilità di monopoli e privative e far servire il mare territoriale a privilegi industriali, sarei contrario all'articolo per due ragioni. Per il rispetto ai principii del Codice civile, che non si debbono pregiudicare con una legge speciale; per il rispetto alla libertà naturale della pesca, che sarà ridotta, quando parti importanti del mare saranno cedute oltre i limiti e le condizioni dell'articolo 141. La Sinistra parlamentare fu sempre gelosa della libertà della pesca, nè ora, che è partito ministeriale, deve porsi in contraddizione dei principii professati. Io ricorderò alla Camera che il 3 dicembre 1875 sorse una grave questione nel momento in cui si discuteva il bilancio delle finanze.

Il demanio dello Stato, poichè ebbe cassione dalla Lista civile dei siti reali di Portici, ove per un dispaccio del celebre Tanucci era stabilita la riserva della caccia a Portici e della pesca lungo la marina del Granatello, nonostante che la maggior parte di quella tenuta fosse stata venduta alla provincia di Napoli, la quale vi istituì una scuola di agricoltura, di cui si occupa egregiamente il mio onorevole amico il deputato Sorrentino, pretese, per organo del Ministero delle finanze, e dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile, che abolì ogni regalia sul mare, di dare tuttora in affitto la riserva della pesca in quel braccio di mare, contro i diritti dei poveri pescatori di Portici, di Resina, di San Giovanni a Teduccio, i quali specialmente dalla pesca ritraggono i mezzi di sussistenza.

Contro tale fiscalità protestò l'onorevole Di San Donato, che per l'amore da cui è animato a favore delle classi popolari, chiese all'onorevole Minghetti che avesse desistito dal proponimento di conservare i monopoli o le regalie istituite dai principii assoluti. Ignoro la decisione presa dalla finanza. Oh! no, l'amministrazione italiana sorta sulle rovine dei Governi assoluti, non deve ampliare le eccezioni dell'articolo 141 del Codice della marina mercan-

tile. Io voglio credere che la Camera non sia disposta a votarle, perchè già le disposizioni esistenti sono contrarie alla libertà naturale dell'uso pubblico del mare e dei suoi prodotti.

Pure preoccupandoci dell'interesse pubblico di conservare i pesci, di proteggere la loro riproduzione, evitiamo, per quanto è possibile, sanzioni legislative che offendano i diritti e le ragioni delle classi popolari e marittime.

Aspetterò le invocate dichiarazioni per decidere se io possa o no dare il voto favorevole a questo articolo, che mi suona non grato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Per economia di tempo mi affretto a rispondere all'onorevole Pierantoni.

Non so se egli abbia avuto l'occasione di leggere il controprogetto della Commissione. (*L'onorevole Pierantoni accenna di sì*) Dunque lo conosce. Allora avrà osservato che il concetto dell'articolo 7 è dovuto all'iniziativa della Commissione. (*L'onorevole Pierantoni fa segno che non l'accetta*) Io non dico che l'onorevole Pierantoni l'accetti, ma do ragione del fatto.

Ora, le osservazioni fatte dall'onorevole Pierantoni nella parte indiscutibilmente ragionevole, furono anche fatte dal Ministero. Esso rifletteva che, il potere di far concessioni a scopo di allevamenti di pesci, non mancasse, colle leggi attuali, al Governo. Anzi su tal punto andava più in là dell'onorevole Pierantoni, giacchè, oltre della potestà derivante specialmente dal Codice della marina mercantile, vi è la facoltà alquanto più larga e generale derivante dalla legge dei lavori pubblici, in fatto di concessioni di acque ad ogni maniera di uso.

E però, acque del patrimonio del regio demanio, acque del pubblico demanio, mare territoriale, per l'insieme delle leggi esistenti, possono essere oggetto di concessioni a scopi industriali qualsiasi. Però la Commissione insisteva nel volere inserita nel progetto una disposizione speciale, senza con ciò derogare a tutte le altre facoltà derivanti dalle leggi in vigore; ed insisteva per doppia ragione: credeva che il modo con cui era stata attuata questa potestà del Governo non rispondesse alle esigenze dell'industria; insisteva anche perchè fosse, nel determinare il limite del tempo, additato al Governo il concetto precipuo al quale si sarebbero dovute informare le future possibili concessioni. E siccome insisteva molto recisamente, pur dividendo l'opinione dell'onorevole Pierantoni che la pretesa nuova disposizione necessaria non fosse...

**PIERANTONI.** Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO...** il Ministero si è arreso ad accettarla, modificandola però alquanto per le ragioni che verrò accennando.

L'onorevole Pierantoni deve innanzitutto notare che nel Codice della marina mercantile non c'è determinato tempo, mentre qui si determina un limite di tempo; egli può anche notare che, mentre nel Codice della marina mercantile si attribuisce alla pubblica amministrazione il diritto di procedere a concessioni per gli scopi specificati nell'articolo che ora si propone, non sono in quel Codice stabiliti dei freni per la pubblica amministrazione. Ora, se il Ministero ha accettato il concetto di questo articolo, lo ha fatto appunto perchè gli sieno imposti dei freni.

In che consistono questi freni? Consistono nello esigere, allorchando si fanno le concessioni, che venga assunto l'obbligo dell'intrapresa: consistono inoltre nel richiedere che l'intrapresa realmente si conduca e non si abbandoni. Consistono ancora nell'esigere che l'interesse pubblico debba essere la guida unica nelle concessioni, e non il favore della speculazione, nè il troppo lieve tornaconto di un canone.

Ora, siccome si assevera che, dal modo col quale sono state interpretate le disposizioni che attribuiscono al Governo la facoltà di concedere acque demaniali ad uso di pesca, e dal modo onde sono state condotte le concessioni temporanee, non s'è ritratto dall'industria l'utile che si desiderava, ed intanto, sotto tale aspetto, l'Italia è in decadenza rispetto al suo passato, il Ministero, vedendo che l'articolo proposto, invece di attribuire all'amministrazione nuovi poteri che non si vogliono, riconferma in sostanza quelli già attribuiti al Governo, ponendovi anzi dei limiti e delle condizioni, il Ministero, dico, venne nel pensiero d'accettarlo. Se il Ministero poi avesse fatto una questione personale in favore di coloro che si trovano investiti del potere, avrebbe preferito la legge esistente; ma esso, guardando al principio, non ha trovato contraria ad alcun canone di diritto e di pubblica amministrazione la proposta della Commissione e, pur modificandola, l'ha accettata.

Dopo queste dichiarazioni, dichiaro che personalmente non tengo a quell'articolo. (*Interruzione del relatore Carbonelli*) Non dico che lo ritiro, onorevole Carbonelli. Il dire: non ci tengo, non vuole dire: lo ritiro.

Mantengo a questo articolo il mio appoggio, ma non ne fo una questione, perchè non vedo il bisogno di farla, e me ne rimetto alla Camera. Del resto, ammettendo quell'articolo, non è il caso di sollevare questioni di carattere internazionale, non

è il caso di accrescere i poteri del Governo o di favorire il monopolio; ma si tratta solo di limitare sulla materia i poteri che si hanno per le leggi attuali.

Dell'articolo 7 può fare a meno la legge sulla pesca; ma, poichè la Commissione insiste, se la Camera vuole accoglierlo, il Ministero lo accetta.

**CARBONELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Damiani.

**DAMIANI.** Io dovrei fare poche osservazioni che non hanno relazione con quello di cui ha parlato l'onorevole Pierantoni, e quindi vedrei volentieri esaurita prima la questione sollevata da lui, e parlerei dopo che l'onorevole Pierantoni avesse risposto al signor ministro.

**PRESIDENTE.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

**RANDACCIO.** Io volevo fare le identiche osservazioni che ha svolto l'onorevole Pierantoni.

**PRESIDENTE.** Ebbene parlerà dopo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio dell'abbandono che fa di questo articolo, che dichiara superfluo.

**CANCELLIERI.** Domando la parola.

**PIERANTONI.** Non mi sorprendo che l'onorevole Cancellieri domandi la parola, poichè egli è il vero autore di questo articolo, che pure fu temperato della prima rudezza, onde era redatto, imperocchè nella prima forma ammetteva al Ministero la facoltà della concessione anche per l'esercizio dell'industria della pesca, e poi fu ridotto alla sola industria dell'allevamento dei pesci: locchè è già una grande restrizione.

Non sono persuaso delle ragioni addotte dai preopinanti.

Le acque del mare sono demaniali, ma non patrimoniali, e perciò non bisogna limitarne l'uso comune. La concessione suppone un diritto di proprietà o di uso, che lo Stato per regola generale non ha. Se l'articolo 7 è simigliante all'articolo 141 del Codice della marina mercantile, la proposta di soppressione è necessaria.

Non vorrei che l'onorevole relatore mi venisse a parlare di ciò che è stabilito in leggi di altri paesi, per esempio nella legge di Francia. Egli ben sa che in alcuni paesi il concetto fondamentale delle leggi che regolano questa materia è ben diverso; alcune leggi fanno ancora della pesca un monopolio dello Stato, ed è quindi logico che in tale caso lo Stato il quale ha quel monopolio, faccia con le concessioni all'industria privata atti di libertà.

Invece l'onorevole relatore deve ricordare che il

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

nostro Codice civile prescrive, con giustizia e verità, la libertà dell'uso delle acque e dei mari.

Ora pare che l'onorevole ministro intenda di propugnare la conservazione dell'articolo, che già aveva detto di abbandonare, per due ragioni, perchè crede che determini meglio la durata della concessione, illimitata a sensi dell'articolo 141, e perchè afferma il dovere dell'amministrazione di fare le concessioni quando sia certa della loro esecuzione.

Veramente 99 anni sono quasi un secolo, e questo termine è troppo sconfinato.

Comprenderei quindici o più anni in proporzione delle somme occorrenti alla fondazione degli stabilimenti, ma introdurre per tali opere la stessa durata delle concessioni ferroviarie è cosa enorme.

Quando l'amministrazione nazionale ha dato a qualche società straniera o italiana il diritto di creare stabilimenti per l'allevamento del pesce, specialmente sulle spiagge del mare, per un secolo, durante questo grande decorrimento di tempo, i poveri pescatori più non potranno esercitare la loro industria nelle acque che furono oggetto della concessione.

È propriamente necessaria questa grande facoltà amministrativa?

Io abito buona parte dell'anno a Napoli e visito spesso le incantate spiagge di Posilipo e di Mergellina. Colà ho rilevato che una sola concessione fu fatta ad una società nazionale per questo genere di speculazione. La società ha cercato di mettere su uno stabilimento di piscicoltura, ma non è riuscita a nulla.

Quanto poi all'obbligo di assicurarsi della esecuzione del contratto da parte della società o dell'individuo che ha ottenuta una concessione, questo lo credo dovere elementare dell'amministrazione. Però se il concessionario non adempie agli obblighi assunti, quale ne sarà la conseguenza giuridica? Lo scioglimento del contratto, secondo i principii generali sopra le obbligazioni.

Perciò io credo che siccome vi è già un articolo, che concede al ministro la facoltà di dare incremento alla piscicoltura, si possa addirittura sopprimere questo articolo 7 della legge, e perciò insisto nella mia proposta.

**CARBONELLI, relatore.** La Commissione, nell'aggiungere questo articolo al progetto ministeriale, fu mossa dal pensiero, che crede giusto ed utile, di fare rivivere fra noi la piscicoltura e l'ostricoltura, un tempo tanto fiorenti ed ora quasi totalmente perdute.

La vostra Commissione portò la sua attenzione sulle cause che hanno prodotto la distruzione di queste industrie, e si è dovuta accorgere che la vera

ragione si riscontra nell'interesse che gli appaltatori hanno avuto di ricavare il maggior profitto possibile, nel breve periodo di tempo che tenevano in appalto i laghi, dalle pesche da essi esercitate. Questi appaltatori non avevano nessun interesse per conservare e migliorare le specie, per cui, a forza di sfruttare i laghi ad essi appaltati, si è giunto a distruggere l'industria colla distruzione delle specie di pesci che vivevano in quelle acque.

Ora accordando al Governo la facoltà di concedere per un tempo lunghissimo i laghi e seni di mare di proprietà del demanio, si elimina la causa della distruzione, ed i concessionari allettati dai propri interessi, faranno non solo ogni sforzo per conservare le specie dei viventi nelle acque, che ancora vi esistono, ma cercheranno con tutti i mezzi possibili d'introdurvene delle nuove. Con ciò si spera di richiamare in vita un'industria, che, se non è del tutto perduta, è certamente molto deteriorata. La Commissione per le indicate ragioni e per porre un rimedio agli accennati inconvenienti, ha proposto l'articolo in discussione e prega la Camera di accettarlo.

In riguardo al timore manifestato dal mio amico personale e politico l'onorevole Pierantoni, che queste concessioni potranno arrecare dei danni ai pescatori, mi permetta di farle osservare che i luoghi adatti a questa industria sono pochissimi, e quasi tutti di proprietà del demanio dello Stato, che ora si affittano e quindi sono già chiusi al libero esercizio della pesca, ed inoltre se dei stabilimenti di questa natura saranno fondati, come mi auguro, certamente non potranno prosperare senza una vasta coltivazione, che richiede l'assidua assistenza di molti pescatori e quindi un aumento di numero di questa benemerita e laboriosa classe di cittadini.

Il Ministero, quando la Commissione fece questa proposta, oppose viva resistenza, ma poi finì per arrendersi, ed ammise che può essere veramente utile all'industria del paese.

Onorevoli colleghi, bisogna aver presente che la indicata industria, un giorno tanto fiorente nei laghi Fusaro e Lucrino, ora più non vi esiste; bisogna anche ricordarsi che fu distrutta nelle lagune di Venezia. La Commissione spera che colla ripetuta facoltà di accordare concessioni, si possa destare lo spirito industriale, ed averne utili e seri risultati.

Voglio sperare che le dette ragioni valgano a persuadere il mio amico Pierantoni, e le faranno votare l'articolo.

**CANCELLIERI.** L'onorevole Pierantoni ragionando sull'articolo 7 in discussione, ha creduto che, esistendo l'articolo 141 del Codice della marina mercantile, non sia necessaria in questa legge una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

nuova disposizione sullo stesso obbietto. Ma vi sono ragioni per le quali l'articolo in discussione dev'essere mantenere.

In vero esso non contempla solamente la concessione dell'uso per le acque del mare, cui semplicemente ha riguardo il Codice della marina mercantile. Col progetto di legge in discussione si autorizza la concessione anche per le altre acque demaniali, alle quali non sarebbero applicabili le regole del Codice della marina mercantile; e precisamente per le acque demaniali, che non sono di natura marittima, è sorto il bisogno dell'articolo in discussione, poichè non vi è altra legge che ne autorizzi la concessione.

Di tali acque l'amministrazione dello Stato non potrebbe fare che locazioni a tempo ristretto, epperò incompatibili collo scopo della piscicoltura, che richiede una concessione di uso per lunga durata.

Era poi necessario che, per le stesse concessioni autorizzate dal Codice di marina mercantile, fosse dichiarato esplicitamente essere facultata l'amministrazione dello Stato a consentirne la durata per 99 anni; poichè si è dubitato sinora se ciò fosse stato permesso in virtù dell'articolo 141 del citato Codice.

Finalmente, per l'articolo in discussione, come accennava l'onorevole ministro, si è voluto impedire, che l'amministrazione possa addivenire a concessioni omettendo le garanzie necessarie per assicurarne lo scopo essenziale; e perciò fu detto nella redazione da me proposta ed accettata dal Ministero e dalla Commissione:

« Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate. »

È troppo evidente adunque l'opportunità e la necessità d'introdurre nella legge sulla pesca una disposizione, per la quale alla facoltà di concedere, che nasce dal Codice della marina mercantile, si aggiunge l'obbligo per l'amministrazione di apporre nelle concessioni quelle determinate condizioni che valgano a garantirne lo scopo.

Riassumendo, conchiudo essere necessario autorizzare le concessioni come nei tratti di spiaggia nelle acque marittime, così per le acque demaniali non marittime; essere altresì necessario dichiarare che per tali concessioni, come per quelle di cui è parola nell'articolo 141 del Codice della marina mercantile, si possa convenire la durata di 99 anni; è necessario infine il determinare le condizioni cui debbano essere subordinate le stesse concessioni.

Sono coteste le ragioni per le quali l'articolo impugnato fu proposto, e che, spero, persuaderanno la Camera a votarlo.

VARÈ. (*Della Giunta*) Oltre alle ragioni dette dal relatore ed a quelle soggiunte dall'onorevole Cancellieri, io debbo ricordare un'altra ragione per mantenere questo articolo.

Il Codice della marina mercantile è in stato di riforma; è stato prodotto al Senato, come ieri si è avvertito, dal ministro della marina di concerto col ministro *dei culti*, non già col ministro d'agricoltura e commercio, come pareva più naturale.

Noi crediamo e persistiamo nel credere che il capitolo della pesca nel Codice di marina mercantile sia un fuor d'opera, e che le disposizioni relative alla pesca naturalmente debbano stare in questa legge, che sulla pesca appunto facciamo adesso.

Speriamo che si sieno messi d'accordo il ministro della marina e il ministro d'agricoltura e commercio, secondo le promesse fatte ieri, e che, nella discussione al Senato del Codice della marina mercantile, si terrà conto di tutto ciò che avviene nella discussione di questa legge; speriamo di vedere sparire quell'antico articolo 141 del Codice della marina mercantile che, nel progetto oggi presentato al Senato, si è cambiato nei due articoli 141 e 142. Altrimenti lo cancelleremo noi quando il progetto verrà dal Senato. Intanto facciamo quello che crediamo utile; facciamo la legge sulla pesca completa, facciamo che in essa sia aggiunta la protezione alla piscicoltura, facciamo che l'allevamento dei crostacei, dei molluschi, la industria del corallo e delle spugne siano poste sotto la tutela naturale di quel ministro che ha le industrie sotto di sè, e non sotto di quello che ha da provvedere alle fregate ed ai cannoni.

Mettiamo quindi le cose al loro posto. Speriamo che anche il Senato farà lo stesso e cancellerà quegli articoli del Codice della marina mercantile, riconoscendo che vi sono estranei.

RANDACCIO. Mi pare che vi sia duplicazione perfetta tra questo articolo e l'articolo 141 del Codice della marina mercantile. Ma si dice che in quest'ultimo articolo manca la disposizione di avere riguardo agli interessi generali ed alla condizione del costante esercizio dell'impresa per la quale la concessione fosse stata accordata.

Io mi permetto di far notare come certamente il Governo dando una concessione debba aver riguardo agli interessi generali. Questo si comprende *a priori*.

Secondariamente farò osservare che la condizione del costante esercizio dell'impresa, per cui le concessioni si fanno, è precisamente il corrispettivo della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

concessione. Il contratto deve farsi necessariamente in questo modo, altrimenti non è contratto; tutti i contratti che si sono fatti sono subordinati per necessità a questa condizione, e posso citare per prova la concessione di una vastissima zona acquea, che si fece a Posilipo, dove la concessione fu protratta per più di 30 anni.

Però si dice: mentre la legge marittima provvede ampiamente a questo, rimane a provvedersi alla concessione degli stagni e dei laghi. Ora io credo che questi laghi appartengano, non al demanio pubblico, ma al patrimonio dello Stato, ed ignoro se vi sia una legge limitativa alla facoltà del Governo di darli in concessione per un tempo non limitato, certamente limitato a 99 anni, ma ad un tempo abbastanza lungo perchè l'impresa possa fare il suo corso ed ottenere i risultati sperabili dall'esercizio di questa industria.

Quindi mi unisco all'onorevole Pierantoni che propone la soppressione di quelle parole, che mi sembrano perfettamente inutili.

Risponderò due parole all'onorevole Varè, il quale vorrebbe cancellato addirittura dal Codice della marina mercantile tutto quello che riguarda la pesca. Ma, onorevole Varè, la pesca si fa sopra i bastimenti, si fa dagli uomini di mare; come vuole allora escludere la competenza del Codice della marina mercantile? Parmi che siano invece queste leggi che invadono il campo naturale del Codice della marina mercantile.

**VARÈ.** (*Della Giunta*) Abbiamo fatto ieri questa discussione.

**RANDACCIO.** Ugualmente farei osservare che le questioni del mare territoriale, della definizione del lido e della spiaggia, pure accennate dal Codice civile, sono argomento proprio del Codice della marina mercantile, e riceveranno maggiormente il loro sviluppo nel progetto di riforma del Codice stesso.

Ora, quando si tratta di concessioni temporanee di questi spazi di acqua e di spiaggia, naturalmente è il Codice della marina mercantile che deve provvedere, e non la legge sulla pesca, la quale vi entra solo per incidenza.

Dopo ciò, non ho altro a dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morrone ha la parola.

**MORRONE.** Io accetto la proposta fatta dall'onorevole Pierantoni, e domando la soppressione di questo articolo.

Nondimeno farò un'altra ipotesi che mi permetterà di chiamare subordinata. Si ritenga pure questo articolo; dovrà rimanere interamente come sta? Mi pare di no.

Già fu fatta l'osservazione che, trattandosi di scrivere un articolo di legge, si intende che si

debba avere riguardo agli interessi generali. Ma oltre a questa osservazione ve n'è un'altra che mi pare più grave, ed è questa: l'articolo vorrebbe che le concessioni fossero subordinate alle condizioni necessarie affin di assicurare l'effettuazione del costante esercizio della intrapresa, per cui una concessione sia stata accordata. In questa formola è incluso il concetto che l'amministrazione pubblica debba prendere una ingerenza nella industria del concessionario; e quel che è più, una ingerenza per virtù di contratto.

Ora, questa ingerenza non potrebbe non farla considerare come parte contraente. Ebbene, essendo così la cosa, nella esecuzione delle clausole del contratto sta la regola del divieto comune, cioè la condizione risolutiva, che è sottintesa nei contratti bilaterali.

L'amministrazione pubblica direbbe all'individuo o all'ente contraente: voi avete voluto la concessione per una data industria, ebbene, voi eserciterete la vostra industria in questo od in quel modo; io vigilerò, e se non farete quello che vi ho imposto col contratto, esso sarà sciolto.

Ma questo non è tutto. Lo Stato vorrebbe imporre per via della concessione l'obbligo del costante esercizio della intrapresa per la quale fu accordata.

Ma se la intrapresa dovesse riuscire a pura perdita, con quale criterio se ne verrebbe a pretendere la continuazione?

Si supponga inoltre che vi fosse un corrispettivo. Allora l'amministrazione sarebbe una delle due parti contraenti. Ebbene, si deve lasciare al concessionario la libertà d'azione. Volete voi saperne di più rispetto alla industria? E se io, dice il concessionario, ho mal calcolato, se ho preveduto un avvenire il quale poi non si è verificato, verrete voi a dirmi: continuate la vostra industria?

Come dunque si potrà, non dico formulare un contratto, ma risolvere una questione al contratto relativa?

Io non ho bisogno di dire che la condizione risolutiva è sottintesa nei contratti bilaterali. E ripeto, se si tratta di una concessione la quale dà un corrispettivo, voi avete due parti contraenti. Sarebbe strano che uno dei contraenti avesse la facoltà di rendersi giudice e parte.

Per la qual cosa pare a me che, anche quando la Camera non volesse accettare la proposta dell'onorevole Pierantoni, debba degnarsi di considerare se, per avventura, l'articolo, quale è scritto, possa corrispondere allo scopo a cui tende la legge.

Finirò con un'osservazione la quale mi è suggerita dalle ultime parole dell'onorevole Randaccio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

È in istudio la revisione del Codice della marina. Là sarà il luogo ove dovranno essere trattate le questioni del diritto internazionale, per quanto riguarda il territorio dello Stato. Non pregiudichiamo nulla per ora, mentre si potrà allora tutto opportunamente discutere. Oggi pare a me che, se vi è una disposizione la quale corrisponda allo scopo a cui vuole arrivare l'articolo che ci si propone, il migliore consiglio sarebbe lasciare le cose come stanno; qualora poi, per avventura, quest'idea non passi, si pensi al modo come redigere l'articolo.

NOCITO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Damiani ha facoltà di parlare.

DAMIANI. Benchè in quest'articolo fosse espressamente detto che le concessioni, di cui si tratta, saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; pure ve ne ha, secondo me, talune che sarebbe stato molto meglio inserire nell'articolo stesso, soprattutto quelle che han tratto alla navigabilità di talune spiagge.

Non tutte le spiagge in Italia, sono come quelle ricordate dall'onorevole Pierantoni; ve ne sono talune meno grandi, e che non hanno comunicazione per la via di terra, nè sono così larghe come quelle incantevoli di Posilipo e Mergellina.

Fra queste spiagge, probabilmente più modeste ma non certo meno deliziose, qualcuna dà alimento non solamente ad una immensità di pescatori, ma giova moltissimo all'industria dei terreni fertilissimi che ne sono bagnati.

Io potrei citarne una che conosco particolarmente (e che, come me, deve conoscere il mio onorevole amico il marchese Maurigi, perchè vi ha delle grandi proprietà), ove, qualora non si prendesse qualche precauzione, si potrebbe, in seguito alle concessioni di cui è parola in questo articolo, distruggere assolutamente ogni mezzo di comunicazione tra la città ed i terreni importantissimi ai quali si arriva, mercè la navigazione in quelle acque.

Accenno allo stagnone di Marsala, quel tratto di mare che era il porto di Dio, dal quale prese il nome la città nuova; ivi si congiungono il Tirreno e l'Africano, e compensa della distruzione che recò al gran porto Giovanni d'Austria, l'amenità del sito, bellissimo e interessante pei grandi ruderi e per il sorriso della natura.

Potrei aggiungere che non solo finora si è osservato, per la costruzione delle saline in quelle spiagge, l'inconveniente di non poterle passare con le piccole barche, che sono l'unico tramite del quale possono giovare i proprietari, ma quegli esperimenti che si sono proposti per l'ostricoltura, e le

dighe che sarebbero state necessarie, secondo gli studi fatti, per introdurre la piscicoltura, hanno fatto pensare agli effetti esiziali di rendere quella marina inadatta alla navigazione.

E insieme alle difficoltà che sarebbero insorte col fatto della costruzione delle dighe, si è dovuto pensare al danno immenso risultante dalla formazione dei banchi per le ostriche e dal turbamento delle correnti; tanto che non si mette in dubbio la maggior difficoltà che deriverebbe all'accesso nelle proprietà bagnate da quelle acque.

Per tali ragioni io credevo assolutamente indispensabile che in quest'articolo ove si prevede qualche danno che può seguire all'interesse generale, pel fatto di stabilimenti diretti all'ostricoltura e alla piscicoltura, fosse previsto anche quest'inconveniente al quale si potrebbe andare incontro, qualora gli attrezzi che dovrebbero stabilirsi in quei luoghi abbastanza adatti, secondo il parere dei pratici, alla coltura delle ostriche e dei pesci, fossero per produrre gravi danni all'industria di quelle campagne, perchè non vi si potesse più accedere col mezzo delle barche. Io pregherei quindi il ministro e la Commissione a voler aderire a che s'introduca in quest'articolo qualche parola diretta ad impedire l'inconveniente che io prevedo; ma qualora credessero di non introdurre nessun'altra cosa oltre quelle che vi sono scritte, mi contenterei che si accettasse almeno come una raccomandazione quello che io ho accennato, perchè, mentre da un lato tende a salvare un grande interesse, dall'altro risponde alle apprensioni che la votazione di questo articolo potrebbe necessariamente suscitare in quei luoghi.

NOCITO. Sono dolente di non poter dividere l'opinione di coloro i quali credono che l'articolo 7 della legge sia inutile, perchè altro non sia se non se una ripetizione dell'articolo 141 del Codice per la marina mercantile. Io credo che l'articolo 7 della legge e l'articolo 141 del Codice della marina mercantile trattino cosa assolutamente diversa o, per lo meno, non è la stessa la materia contemplata nei due articoli.

Infatti nell'articolo 7 di questo progetto di legge si parla delle concessioni di tratti di spiaggia, di acque demaniali o di mare territoriale; invece nell'articolo 141 del Codice di commercio si tratta delle concessioni del diritto della pesca del tonno, e si tratta unicamente della facoltà di fare dentro le acque quelle opere che sono indispensabili per la pesca del tonno. L'articolo 141 dice:

« Lo stabilimento di tonnare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non se per concessione del Ministero della marina.

« Questa concessione sarà fatta, ecc. ecc. »

Sarà egualmente soggetto a concessione nei modi suindicati lo stabilimento nei mari e nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei e dei crostacei. Dunque è questione della concessione del diritto di pesca e del diritto per lo stabilimento delle opere indispensabili per la pesca del tonno e di altri pesci di questo genere, mentre nell'articolo 7 del progetto di legge si parla della concessione di spiagge, d'acque demaniali e di mare territoriale. Non credo che la seconda parte di quest'articolo 7 sia inutile, poichè, come ben mi insegnano coloro che han preso la parola contro questo articolo, vi sono delle concessioni gratuite e delle concessioni onerose. Non è detto nell'articolo 7 che la concessione debba essere assolutamente onerosa. Nell'articolo 141 del Codice della marina mercantile è detto che la concessione non può essere fatta se non che contro un annuo canone; quest'articolo dice infatti: « questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone e colle altre condizioni ed oneri che saranno determinate nei relativi decreti. »

È perciò ragionevole che nell'articolo 7 di questo disegno di legge non sia stata ripetuta la disposizione dell'articolo 141 del Codice della marina mercantile.

Noi trattiamo d'un'industria, qual è quella della piscicoltura, che lo Stato ha interesse di fare fiorire pel bene comune dei cittadini. D'altronde quand'anche questa concessione fosse onerosa, che male ci sarebbe di stabilire il criterio al quale si deve ispirare l'amministrazione nel concedere tratti di spiaggia a scopo di piscicoltura o d'ostricoltura?

Credo adunque che le obiezioni fatte non abbiano tanta efficacia da fare sopprimere l'articolo 7 di questo disegno di legge.

**CARBONELLI, relatore.** Ho chiesto di parlare per una spiegazione che è dovuta al mio amico Damiani.

Se l'onorevole Damiani pone attenzione alla seconda parte dell'articolo in discussione, vi trova queste precise parole, cioè: *che le concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali.*

Ora i dubbi e timori manifestati dall'onorevole preopinante, sono dissipati da questa chiara e precisa disposizione, perchè il passaggio dei cittadini è appunto d'interesse generale, e quando il Governo farà le concessioni, dovrà necessariamente tenerne conto.

Se l'onorevole Damiani vorrà rendersi più esatto conto di quello che le dico, quando ritorna in Sicilia, faccia una piccola fermata a Taranto e vedrà coi propri occhi, come si può fare la ripetuta colti-

vazione su vastissima scala senza impedire il passaggio delle barche, perchè da un banco di ostriche e l'altro, si lascia sempre lo spazio necessario al passaggio delle barche.

Se, come le auguro, nel suo paese sarà adottata questa industria, quando il Governo farà la concessione, prescriverà tutte le norme adatte a conciliare l'interesse pubblico col privato.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io ripeto ciò che ho detto, cioè che per facilitare il compito della Camera rispetto a questa legge, non avrei nessuna difficoltà che si prescindesse dall'articolo 7...

**CARBONELLI, relatore.** Ah!

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non vuol dire che io contesti alla Commissione, e tanto meno alla Camera il diritto di mantenerlo, dico che avendolo io accettato, ho riconosciuto che non contraddice ai fini di questa legge, e per non pesare minimamente al di là del mio voto personale, ripeto che tale legge può stare benissimo senza l'articolo 7. Io ritengo che la disposizione del Codice della marina combinata con quelle relative al governo dei beni del regio demanio, e delle acque pubbliche, basti per far riconoscere che c'è nello Stato il diritto di procedere alle concessioni. Questo io lo ammetto. Ripeto che avrei preferita la formola proposta e modificata, appunto perchè in essa trovo designato lo scopo e accennate le maggiori condizioni.

E mi pare che l'onorevole Morrone non abbia accordato la dovuta importanza alle clausole inserite nell'articolo 7, per le quali si fa obbligo al Governo di accertarsi della effettuazione e del costante esercizio delle intraprese per le quali le concessioni saranno state accordate.

Io faccio riflettere all'onorevole Morrone che il carattere di queste concessioni somiglia molto a quello delle concessioni delle miniere per quelle regioni dove lo Stato ha diritto di concederne la esplorazione e poi la coltivazione.

Ora, per la legge sulle miniere che cosa fa lo Stato? Che cosa fa per disposizione testuale di legge, e non per semplice dovere morale che abbia di procurare il bene del paese? Lo Stato è obbligato per legge di assicurarsi della intelligenza, dell'attitudine all'intrapresa, del possesso dei mezzi di colui al quale esso deve fare la concessione. E poichè, nel caso della concessione contemplata nella legge presente, si considera che, indirettamente almeno, riescano di interesse generale la coltivazione e lo allevamento dei pesci e la coltivazione delle ostriche, come, nel caso contemplato dalle leggi sulle miniere, la loro utilizzazione ritensi di gio-

vamento pubblico, naturalmente il Governo si deve fare un dovere di accertarsi del conseguimento di questo fine.

Ed in ciò solo è il corrispettivo (chè anche un lieve canone che si avrà diritto di imporre gioverà ben poco allo Stato), il corrispettivo della sostituzione, nelle cose che sono obbietto delle concessioni, della privata intrapresa alla comunione del godimento.

Io so benissimo che, per la natura contrattuale delle concessioni, si può sempre procedere alla revoca di queste, allorchè una delle parti manchi nell'osservarle in qualche articolo. Ma altra cosa è la potestà di inserire clausole di scioglimento e avere la facoltà di farle scrupolosamente osservare, e altra cosa è il dovere di accertarsi anticipatamente della possibilità dell'osservanza delle condizioni ed il dovere di richiedere, se fa d'uopo, acconcie guarantee, quello di inserirle nel contratto e di invigilare perchè il contratto sia costantemente osservato.

Se si contravviene dunque alle obbligazioni assunte, non sarà, in base all'articolo proposto, un semplice diritto, ma pure un dovere del Governo di provvedere. Ma l'onorevole Morrone dice: se è un contratto, bisogna mettere le parti in condizioni eguali.

Ma è proprio vero che non siano le condizioni eguali? Qui noi non facciamo magistrato colui che fa la concessione, qui diciamo che costui ha il dovere di assicurarsi delle condizioni di effettuazione e di esercizio dell'industria, più ha il dovere di invigilare affinchè i modi, secondo i quali si potrà realizzare la esecuzione della concessione, siano applicati. L'articolo proposto, come quello analogo del Codice della marina mercantile, non si occupano dei modi di procedere allo scioglimento, che sono governati dalle concessioni stesse, o dalle leggi esistenti.

Mi pare poi che la difficoltà dell'onorevole mio amico Damiani non sussista, perchè non è assolutamente interdetto che si possa fare una concessione nel fine di agevolare l'industria privata, manomettendo, anzi soltanto perdendo di mira l'interesse pubblico? Questo interesse nelle concessioni deve essere prevalente, anzi vuole essere riguardato non soltanto nel beneficio della vita e della prosperità delle industrie degli allevamenti presi di mira, ma in quello di altre industrie correlative; e deve, perchè quello sia un beneficio, evitare qualsiasi, anche indiretto, danno alla navigazione, al commercio e ad altre maniere dell'umana attività.

Se malgrado quelle avvertenze possa di fatto procedersi a concessioni che, implicando il torna-

conto di un intraprenditore, ridondino a danno di una popolazione, si sarà contravvenuto, non soltanto nello spirito, ma anche nella lettera all'articolo 7.

Io credo che queste dichiarazioni dovrebbero soddisfare il mio amico Damiani, e lascio la Camera giudice di ammettere o no l'articolo.

DAMIANI. Io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle spiegazioni che hanno avuto la cortesia di darmi; mi dispiace intervenire con queste mie raccomandazioni nel mezzo di un argomento che ha interessato moltissimi oratori, e che ha una portata ben più grande di quella che io ho indicato, ma mi preme, giacchè ho la parola, di fare notare come mentre vi è in Italia la spiaggia di Taranto, a visitare la quale gentilmente mi ha invitato il mio amico Carbonelli, avvi qualche altra località e precisamente lo *stagnone* di Marsala, ove a mia volta pregherei l'onorevole Carbonelli di venire (*Uarità*), che ha una giacitura ben diversa di quella di Taranto; e che mentre i banchi delle ostriche non nuociono alla navigabilità, ed alla introduzione delle acque nel mare di Taranto, potrebbero bensì nuocere nello *stagnone* di Marsala. Aggiungerò d'altra parte che tutto quell'*attrazzo* diretto ad usufruire di un certo tratto di mare allontana la terraferma coltivata, e le proprietà dei privati dalle città d'onde essi dovrebbero muovere per andare a raggiungerle, e questa via che è necessaria per fare arrivare i proprietari alle loro campagne sarebbe molto allungata qualora col sistema delle saline che attualmente le hanno molto danneggiate, potessero proseguire ad impiantarvisi altre dighe le quali lascierebbero una proprietà che non ha facile accesso come le spiagge di Posilipo e di Mergellina, ricordate dall'onorevole Pierantoni.

Quindi è che la mia raccomandazione ha per sè una grande importanza; l'onorevole signor ministro mi ha fatto l'onore di osservarla, come ha pure fatto l'onorevole relatore; io prendo atto delle loro dichiarazioni, e vivo tranquillo che non sarà recato alcun danno alle industrie dei luoghi che particolarmente mi interessano.

MORRONE. Io tengo a dichiarare che, quando ho sottomesso alla Camera le mie poche osservazioni, era molto lontano dal mio pensiero il sospetto che si avesse potuto pareggiare l'allevamento dei pesci e di altri animali acquatici all'industria mineraria. L'onorevole ministro sa quanto sia vasto l'orizzonte della legislazione mineraria: a quanti e quanto gravi problemi deve dare soluzioni, le quali valessero a tutelare i più eminenti interessi sociali, e per la vita economica, e per la garanzia della sicurezza pubblica, e per la salvaguardia del lavoro.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

Invece qui trovo un articolo che vuol disciplinare l'allevamento dei pesci, ciò che costituisce un'industria privata. Qui non è l'interesse generale che sia il dominante; qui è la speculazione privata che intende mettere a profitto una data condizione di località.

Io mi limito a queste sole osservazioni, onorevole ministro, e stando fermo in questo mio concetto, osservo che, quand'anche si volesse togliere il corrispettivo di un onere, il che io non credo, pur tuttavia, una volta che si ha un contratto bilaterale, non si può non restringersi nel diritto comune. Ma, ripeterò anche una volta, come si può ammettere l'ingerenza dell'amministrazione sull'andamento di un'industria, la quale è affatto privata? Come si può ravvisarvi un'analogia con la industria mineraria, la quale tocca tanti gravi interessi dello Stato, e finanziari, ed economici, e militari?

Per queste considerazioni, a me pare di non essere uscito dai limiti della discussione, e riterrò che, anche quando non si voglia adottare la soppressione dell'articolo, per lo meno la seconda parte dell'articolo stesso non ha ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Morrone, mandi il suo emendamento.

**MORRONE.** Credo l'abbia scritto l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** L'onorevole mio amico personale e politico, l'onorevole Morrone, mi ha riservato la facoltà, nel caso che non sia soppresso l'articolo 7, di proporre la soppressione della seconda parte dell'articolo che dice: « Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate. »

Quindi io mi riservo di fare questa proposta, solo quando l'articolo 7 non fosse soppresso. Perciò credo necessario che si proceda col metodo della divisione alla votazione di quest'articolo.

Io credo che in questo momento la Camera sia persuasa di sopprimere l'articolo 7 dopo il discorso dell'onorevole Nocito, che ha ribadito la necessità di detta soppressione, poichè egli ha avvertito come con quest'articolo 7 si vuole derogare all'articolo 141, e stabilire una disposizione di legge per cui gratuitamente, cioè senza l'onere del pagamento di un canone qualunque, e per 99 anni, si possa concedere la privativa di fondare sulle spiagge del mare e nelle acque territoriali stabilimenti di allevamento dei crostacei, dei molluschi e dei coralli, degli animali acquatici e delle spugne. Quindi io prego di ritornare all'articolo 141 del Codice di

marina mercantile. Nè mi convinco delle aspirazioni dell'onorevole Varè, il quale vagheggia di vedere abolito nel Codice della marina mercantile il titolo sopra la pesca.

L'onorevole Varè sa bene che bisogna regolare la pesca non solamente per i nostri nazionali, ma anche per gli stranieri che possano venire a pescare nelle acque territoriali italiane; sa che bisogna regolare i diritti della pesca fuori del mare territoriale per le collisioni che fra stranieri e connazionali possono avvenire nell'alto mare, per la protezione che si deve dare ai nostri marinai, che navigando nel mare libero sottostanno sempre alle leggi nazionali. Quindi è impossibile che la correzione del Codice della marina mercantile possa consistere nella soppressione di una parte essenziale della nostra legislazione.

Per queste ragioni insisto nella soppressione dell'articolo 7, salvo a proporre l'emendamento subordinato che è stato propugnato dall'onorevole Morrone.

**PRESIDENTE.** Adunque l'onorevole Pierantoni chiede la soppressione dell'intero articolo 7; invece l'onorevole Morrone si accontenta che sia soppresso l'ultimo periodo dell'articolo stesso. Siccome la loro proposta è una negazione, perciò io, mettendo ai voti l'articolo, se la Camera non lo accetta, la loro proposta è adottata; se la Camera lo accetta, la loro proposta è respinta.

**MORRONE.** Io domando la soppressione parziale, ove la Camera non accetti la soppressione totale dell'articolo.

Subordinatamente domando la soppressione della seconda parte.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Io ho spiegato quello che ella e l'onorevole Pierantoni intendono, che, cioè, la loro proposta è la negazione dell'articolo.

*Una voce.* Allora vi deve essere la divisione.

**PRESIDENTE.** Si farà; adesso non si deve ancora votare. La Commissione accetta le mozioni degli onorevoli Pierantoni e Morrone?

**CARBONELLI, relatore.** No, no!

**PRESIDENTE.** Domando se queste proposte sono appoggiate.

(Sono appoggiate.)

La Commissione intanto chiede che si aggiunga al primo periodo dell'articolo 7, la frase di cui darò lettura. Dopo le parole « altri animali acquatici » proporrebbe di aggiungere: « non che per la cultura dei coralli e spugne. »

L'onorevole ministro accetta?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Mi rimetto alla Camera.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti per divisione i due periodi dell'articolo 7.

Do lettura del primo :

« Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che per la coltura dei coralli e spugne. »

Coloro i quali sono di avviso che questo primo periodo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(Segue la votazione.)

Si farà la riprova. Coloro i quali sono di avviso che questo primo periodo non debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il secondo periodo, e ne do lettura :

« Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno accordate. »

Coloro che sono di avviso che questo secondo periodo dell'articolo 7 debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(Si fa la votazione.)

Si farà la riprova. Coloro che sono di avviso che questo secondo periodo dell'articolo 7 non debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

Coloro che sono di avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 8. I regolamenti indicheranno se, ed in quanto le disposizioni degli articoli 3, 4, 6, 7 e del titolo terzo della presente legge potranno, sentiti gli interessati, essere applicate alle acque private, di cui all'articolo 1. »

La Camera ricorderà che quando fu votato l'articolo 1, abbiamo riservato, all'epoca in cui verrebbe la discussione dell'articolo 8, la votazione del secondo comma, il quale è così concepito :

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate le disposizioni che in questa legge espressamente vi si riferiscano. »

L'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Fu rimandato il secondo comma dell'articolo 1 all'articolo 8. Sicchè mi parrebbe che la discussione dovrebbe procedere contemporaneamente e su quella parte riservata dell'articolo 1 e sull'articolo 8.

A semplificare il lavoro della Camera io vorrei presentare una modificazione per la quale quel secondo comma, che tale dovrebbe restare, ove la Camera lo votasse in appendice al primo comma dell'articolo 1 di già votato, assorbirebbe l'articolo 8.

La modificazione sarebbe in questi termini: « alla pesca nelle acque di privata proprietà che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico, o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6, e del titolo 3 che, sentiti gl'interessati, potranno venir indicate dai regolamenti. »

**PRESIDENTE.** Prego il ministro di trasmettere alla Presidenza quest'emendamento.

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Nella tornata di ieri io mi opposi alla votazione dell'articolo 1, che avrebbe sancito l'ingerenza dello Stato nell'amministrazione delle acque private, imperocchè credeva che, pur ammesso il principio dell'interesse pubblico a conservare la produzione delle specie dei pesci, non potesse lo Stato ingerirsi nelle acque di privata proprietà. Infatti, quando le acque fanno parte del diritto di proprietà individuale ognuno le esercita nel modo che crede. Il proprietario può far deperire nel suo lago, nel suo stagno tutti gli animali viventi, di qualunque specie, senzachè lo Stato possa venire a imporgli il dovere di conservarli.

Il proprietario può disseccare il lago quando gli pare. Io credo però che quando le acque private fluiscono nelle acque pubbliche, poichè il pesce corre, e segue il corso delle acque, sia naturale che allora venga quella determinazione del diritto di proprietà che è stabilita dal Codice civile, che ognuno, cioè, debba servirsi del proprio diritto senza detrimento del diritto altrui; ed in questo caso il diritto altrui è il diritto collettivo della società.

Laonde l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha coordinato il suo emendamento a questo concetto fondamentale. Anzi egli lo ha voluto determinare; imperocchè è sempre cosa pericolosa di lasciare ai regolamenti l'applicazione delle disposizioni di legge quando si tratta del rispetto del diritto di proprietà.

Però, se posso accettare il suo emendamento, quanto a voler subordinare questi regolamenti

alla approvazione delle provincie, dei comuni e di altri, cioè degli interessati, mi pare che sia troppo grave nella materia delle sanzioni punitive di equiparare la contravvenzione che si commette da chi non ha nessun diritto di proprietà sulle acque pubbliche, siano esse dolci o salate, alla contravvenzione che si può commettere da chi ha diritto di proprietà di un'acqua privata, se l'esercizio del diritto di proprietà offende menomamente il terzo.

Se l'onorevole ministro mi fa dichiarazione di volere nel titolo ultimo delle sanzioni punitive portare un principio di proporzionalità tra la contravvenzione che si commette da chi non è proprietario e quella che si commette colla qualità di proprietario (oggetto che deve essere studiato dalla Commissione), io voterò questo articolo, lieto di avere provocato questi emendamenti che rispettano il diritto della proprietà e della libertà individuale.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io ringrazio l'onorevole Pierantoni che si accontenta di raccomandarmi che io faccia una dichiarazione in proposito. Egli avrà potuto vedere la notevole differenza dell'articolo proposto, con quello che era stato votato nella legge precedente, e avrà potuto conoscere che io non gli cedo menomamente in ortodossia per la libertà e per la proprietà.

Ma io mi sono posta questa semplice questione: versiamo noi nel fatto della proprietà privata, ed in conseguenza esclusiva e perpetua, o versiamo in quello del promiscuo governo della proprietà nostra e della proprietà comune che, ove non sia bene governata, la si usurpa in danno della convivenza?

*Una voce dal banco della Commissione.* Questa è la questione.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Movendo da tal concetto, a proposito dell'opera della legge sulle acque di proprietà privata che sono in comunicazione con quelle del pubblico demanio, facilmente compresi che, siccome abbiamo leggi intorno alle acque, abbiamo leggi intorno alla caccia, abbiamo leggi intorno alle foreste, abbiamo leggi intorno alla salute pubblica, così, per quanto possono il possesso, e, più del possesso, la trasformazione, o il godimento della utilità nostra esclusiva, per quanto possano, dico, riuscire di pregiudizio alla cosa pubblica, appunto per la parte eccessiva, ovvero ingiustamente nociva alla convivenza, su quelle funzioni non possiamo invocare il diritto assoluto della proprietà e della libertà, non agiamo più da proprietari, non siamo più nell'esercizio del nostro diritto di libertà, invadiamo le competenze altrui. Di qui il diritto ed il dovere dello Stato di deter-

minare i confini della nostra potestà di agire, entro i quali è legittima, epperò è godimento di proprietà ed esercizio di libertà; ma, da questo punto in fuori, non si è più nella legittimità, si è fuori della sfera della proprietà e della libertà, e questa è condizione assoluta della prima, la quale alla sua volta è emanazione del principio di eguaglianza e della legge del lavoro.

Richiamati a me stesso tali inconcussi principii, io ho fatto questo semplice ragionamento: che cosa è la presente legge? E una legge di pesca; non una legge di vincolo, ma di dichiarazione dell'entità e della estensione dell'impiego della forza individuale su quella materia industriale che si dice *pesca*. Ed ho trovato che, come l'onorevole Pierantoni, tutti i liberisti non hanno avuto difficoltà di stabilire dei freni sull'attività privata quando si esercita sulle cose comuni, vale a dire, di regolare il lavoro che si svolge sopra materie, al cui godimento ha diritto ogni convivente; regolarlo, ben inteso, in quanto sia possibile, utile, giusto e perciò doveroso. Da qui la ragione sociale che vieta al pescatore di fare abbondante la sua pesca inquinando le acque, o adoperando strumenti perniciosi alla propagazione dei pesci nelle acque del demanio pubblico.

Ora, quando il lavoro, che vuol dire la proprietà per eccellenza, la proprietà personale, può essere governato in guisa da evitare ingiusti danni alla materia dell'industria della pesca; mi pare impossibile che giuridicamente si possa pretendere la franchigia assoluta di quella maniera di proprietà che, essendo reale, ed essendo affatto obbiettiva, certamente è meno nobile, meno importante della proprietà dei nostri organi, delle nostre facoltà, della proprietà di impiegarli a nostro talento.

Dunque è indiscutibile il diritto della convivenza di esigere dal privato proprietario che, nell'esercizio della sua libertà sulle acque che gli appartengono, si conduca per modo da non pregiudicare, a se stesso e alle popolazioni che vi hanno diritto come lui, le ragioni di godimento dell'utile comune, che sono le acque del pubblico demanio e propriamente la pesca che in esse può esercitarsi.

Però ho riconosciuto che, al modo onde erano formulate le disposizioni in proposito, si apportavano dei limiti forse soverchi alla proprietà ed alla libertà; quindi mi sono imposto di introdurre le condizioni indispensabili, perchè ciò che vi ha di eccessivo scompaia.

Ed allora, nella formula dell'articolo, ammettendo la prima condizione della comunione di fatto ed immediata delle acque di proprietà esclusiva con quelle di pertinenza pubblica demaniale, da questo solo primo dato ho dedotto la possibilità del danno.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

Ma non mi sono fermato qui; ho richiesto che concorresse la circostanza di fatto che, cioè per effetto della comunicazione delle acque private colle pubbliche, ne possa seguire danno alla proprietà comune, e perciò all'interesse generale.

Ammessa questa seconda condizione, ne ho implicitamente richiesta una terza; vale a dire che l'opera dello Stato debba essere circoscritta nei limiti delle necessità determinate dal bisogno della difesa degli interessi generali.

Ritenuto ciò, anche per questa parte della legge, si presentava la difficoltà affacciata nella discussione generale.

Dobbiamo noi determinare i casi e modi nei quali si avrebbe l'attentato contro l'interesse pubblico? Ma ciò non sarebbe possibile; e ci siamo limitati a determinare i casi nei quali non può avere luogo la limitazione. Però, invece di lasciare al magistrato l'arbitrio dell'applicazione della legge ricercando la contravvenzione; noi abbiamo voluto anticipatamente stabilire i criteri, le condizioni per i quali si potrebbe ritenere di essere caduti in contravvenzione. Queste condizioni pratiche saranno determinate da regolamenti.

Quanto ai regolamenti, abbiamo stabilito non doversi estendere la loro azione che su pochi articoli della legge, nè su tutto il loro contenuto, ma solo su quella parte di essi o di alcuni di essi la cui applicazione possa essere richiesta dalla necessità di difendere la proprietà comune.

Abbiamo detto ancora che *possono* soltanto, non *debbono*, quegli articoli o le loro parti essere indicati dai regolamenti; perchè vi hanno dei casi nei quali è così problematico il danno pubblico, o così minimo, da non convenire l'applicazione di alcun sistema di vincolo, il cui danno, anche negli effetti indiretti d'interesse generale, sarebbe maggiore dell'utile sperato; il perchè cesserebbe di essere legittima l'opera dello Stato.

In somiglianti casi, e non son pochi, è pure sempre preferibile la piena, illimitata libertà dell'azione privata.

Ora, rivolgendomi all'onorevole Pierantoni che desiderava una mia dichiarazione, gli rispondo che il limite imposto all'azione dei regolamenti è nell'applicazione di quella sola parte dei quattro articoli che è richiesta dall'interesse pubblico. Ma molto maggiore è il limite anche nella seconda parte per la quale mi ha interrogato, cioè per l'estensione ai contravventori nella privata proprietà delle pene indicate nel titolo III di questa legge. Io ammetto *a priori* che, anche senza una espressa disposizione, qualunque magistrato troverà sempre, se non la scusante, l'attenuante, nel fatto del proprietario che

possa, anche volontariamente, agendo sulla cosa sua, apportare un qualche pregiudizio alla cosa pubblica. Ma quando noi, invece di applicare di peso le disposizioni penali, ne facciamo giudici, per l'applicazione di quelle disposizioni, gli autori dei regolamenti, in faccia ai quali giudici debbono essere ascoltate le parti, per ciò stesso avremo lasciata la maggiore latitudine di proporzionare le pene alle minime contravvenzioni. Le pene onde nel titolo III, costituiscono le colonne di Ercole; in pregiudizio dei contravventori privati proprietari non potranno essere oltrepassate; ma esse dovranno nella generalità dei casi essere notevolmente diminuite.

Assicuro poi che, nella materia dell'intervento dell'autorità rispetto alla pesca in acque di privata proprietà in quanto si rannodi e possa nuocere alla pesca nelle acque pubbliche, saranno, non meno, se non più che nel resto della presente legge, tenuti in tutta considerazione gli interessi locali e i voti dei corpi rappresentativi nella compilazione dei regolamenti.

Fatta questa dichiarazione, voglio sperare che anche l'onorevole Pierantoni resterà soddisfatto.

**GRIFFINI LUIGI.** Io aveva presentato un emendamento a quest'articolo 8, ma ora in massima non avrebbe più ragione di essere, perchè l'onorevole ministro vi ha fatto ragione nella nuova redazione che ha presentato alla Camera due giorni sono, e vi fece ragione anche colla redazione ulteriore che ci ha verbalmente comunicato oggi, e colla quale un quest'articolo 8 col comma dell'articolo 1 che non era stato discusso, e che anzi era stato riservato.

Perciò, e sempre in massima, io non avrei potuto far altro che dichiarare di ritirare il mio emendamento.

Prego però l'onorevole ministro a voler ricordare che esso mi avrebbe privatamente dichiarato di riconoscere l'opportunità di un altro spostamento di parole, mercè il quale si direbbe senza ambagi, che saranno sentiti gl'interessati prima di fare i regolamenti riguardanti i vincoli alla proprietà privata.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ma questo è detto; scusi.

**GRIFFINI LUIGI.** Domando perdono; mi spiegherò meglio.

Dell'articolo 8 sarebbe stata conservata la redazione.

*Voci.* È stato fatto.

**GRIFFINI LUIGI.** Abbiamo la bontà di sentirmi.

Qui si direbbe: i regolamenti indicheranno se ed in quanto le disposizioni degli articoli della legge potranno, sentiti gl'interessati, essere applicati.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ma questo è stato cancellato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

**GRIFFINI LUIGI.** Io invece avrei proposto che le parole: *sentiti gli interessati* si debbano mettere prima. *Voci.* Tutto l'articolo è stato cambiato.

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio; se vogliono parlare, domandino la parola.

**GRIFFINI LUIGI.** Si verrebbe quindi a dire: « i regolamenti, sentiti gli interessati, dovranno disporre se ed in quanto gli articoli della legge potranno essere applicati. »

A questo modo è chiaro che gli interessati dovranno essere sentiti allorchando si faranno i regolamenti, e sarà escluso che debbano invece consultarsi ogniqualvolta i regolamenti dovranno essere applicati.

È vero che quest'ultima interpretazione finirebbe coll'assurdo; noi però non dobbiamo aspettare che la giurisprudenza corregga la redazione viziosa delle leggi, ma dobbiamo, come legislatori, fare in modo che nella redazione delle leggi sia esclusa ogni dubbio.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Griffini ha ragione, ed io aveva inteso che egli trattasse di un'altra questione. Ora non si tratterebbe che di fondere il secondo comma dell'articolo 1 con tutto l'articolo 8, il quale perciò rimarrebbe soppresso.

E ripeto che io propongo, consenziente la Commissione, di modificare così il secondo comma dell'articolo 1: « Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6 e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno (non più dovranno) venire indicate dai regolamenti. »

Ora la nuova redazione implica anche il concetto che in molti casi non si stabilirà nessun vincolo alla proprietà; mentre prima si diceva che i regolamenti *dovevano*, e quindi si sarebbero dovuti mettere a tortura per determinare un *minimum* di divieti; qui invece è detto *potranno*, perchè si riconosce che, nella infinita varietà di combinazioni della proprietà territoriale e del possesso e della proprietà delle acque, vi hanno dei casi, e non sono pochi, nei quali la comunicazione immediata di esse con quelle demaniali è davvero innocua; ed in tali casi i regolamenti potrebbero astenersi dallo stabilire qualunque vincolo.

Vede dunque l'onorevole Griffini, che egli è già stato accontentato forse al di là delle sue stesse intenzioni.

**GRIFFINI LUIGI.** Ringrazio l'onorevole ministro di queste sue dichiarazioni; e sono sempre più soddi-

sfatto di averle promosse, perchè così resterà eliminata ogni incertezza nel caso di applicazione della legge, poichè, occorrendo, si potrà ricorrere alle dichiarazioni fatte dal ministro.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento ministeriale? (Sì!)

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, di cui sono già stati approvati il primo ed il terzo nella seduta precedente.

Ne do lettura:

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'articolo 17; saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6, e del titolo 3, che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti. »

Chi intende approvare questo secondo comma si alzi.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo 1 complessivo, e ne do lettura:

« La presente legge riguarda la pesca nelle acque del pubblico demanio e nel mare territoriale.

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'articolo 17; saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6, e del titolo 3, che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, si alzano.

(È approvato.)

Ritorniamo ora all'articolo 8.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'articolo 8 è consumato.

**PRESIDENTE.** Sta bene. L'articolo 8 essendo stato assorbito, passeremo all'articolo 9, il quale diventa 8.

Ne do lettura:

« È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile. »

**CARBONELLI, relatore.** Questo articolo sarebbe op-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

portuno di discuterlo quando verrà in discussione il titolo della pesca del corallo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Si potrebbe benissimo discuterlo allora.

**DELLA ROCCA.** Quando si discuterà questo articolo? Lo domando perchè io ho proposto degli articoli speciali per la pesca del corallo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Della Rocca, credo che vi arriveremo oggi, se ci rimane il tempo.

Darò dunque lettura dell'articolo 10, che diventa 9.

« Le discipline sui modi ed i tempi della pesca del corallo, saranno stabilite in appositi regolamenti. »

*Una voce.* Anche questo articolo deve essere rinviato.

**PRESIDENTE.** Gli articoli 8, 9 e 10 trattano tutti del corallo; dunque se si crede opportuno di rinviarne uno, pare si debbano rinviare anche gli altri.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io credo che l'equivoco venga da ciò.

Gli articoli 9 e 10 erano due degli articoli che si occupavano dei regolamenti.

Ora tali articoli furono rifiutati nella nuova redazione dell'articolo 2. In conseguenza noi siamo giunti precisamente al primitivo articolo 11, che ora diverrebbe l'8, e con esso siamo di fatto entrati a discutere la materia del corallo.

**VARÈ.** L'articolo 10 scompare come il 9.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Riconosco ancora che l'onorevole presidente aveva ragione dicendo che l'articolo che segue, senza bisogno di rimandarlo, è l'articolo 11 del progetto che ora, ripeto, è articolo 8.

**PRESIDENTE.** Abbiamo votato l'articolo 7; l'articolo 11 del Ministero diventa 8, l'articolo 12 diventa 9, l'articolo 13 diventa 10.

Questa è la posizione.

Io ho dato lettura dell'articolo 8, il relatore della Commissione ha chiesto di rinviarlo, il ministro ha consentito. Se ora si muta avviso e si stima più opportuno di tornare a discuterli, tanto meglio; ma intendiamoci per non perder tempo. *(Bene!)*

Il ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Carbonelli indotto dalla collocazione materiale dell'articolo relativo all'abolizione della tassa speciale sulla pesca del corallo, suppose che, prima di quell'articolo, ci fosse ancora il 9 ed il 10.

Ora in fatto l'articolo 9 ed il 10 del primo progetto non esistono più; e dopo gli articoli discussi e votati, si comincia coll'articolo 11, vale a dire con

quello che l'onorevole Carbonelli domanda di rinviare. Se anch'io risposi di oppormi, tosto mi avvidi che il relatore era caduto in un errore di fatto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Darò dunque di nuovo lettura dell'articolo 11 del primo progetto ministeriale, che diviene 8:

« È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile. »

**DELLA ROCCA.** Io ho proposto alcuni articoli aggiuntivi; ora siamo alle 6, e credo che la Camera...

**PRESIDENTE.** Non importa, siamo disposti a stare qui fino alle 7, per fare cammino in questa discussione.

**DELLA ROCCA.** Si tratta di discutere, non di votare.

Mi scusi, onorevole presidente, io debbo parlare lungamente, poichè si tratta di una questione importantissima; posso parlare alle 6, all'ora di Melchiorre?...

**PRESIDENTE.** È l'ora di tutti. *(ilarità)*

**DELLA ROCCA...** tanto più che vi è disaccordo tra Commissione e Ministero?

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Non ha sentito? Non vi è affatto disaccordo tra la Commissione e l'onorevole ministro.

**DELLA ROCCA.** Io ho saputo che gli articoli proposti dalla Commissione sulla pesca del corallo non sono stati accettati dall'onorevole ministro.

Io non so quali accordi segreti siano succeduti...

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sono solo segreti i suoi articoli, che non conosciamo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Della Rocca, nella sua assenza, non sa quello che è avvenuto. L'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, ha presentato una nuova redazione; quindi è su quella che si discute. Essa fu distribuita agli onorevoli deputati, e mi duole che l'onorevole Della Rocca non ne abbia conoscenza.

Adunque l'articolo 8, di cui ho già dato lettura, è quello sul quale cade la discussione. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi. *(È approvato.)*

« Art. 9. Le discipline sui modi e i tempi della pesca del corallo saranno stabilite in appositi regolamenti. »

**DELLA ROCCA.** Domando di parlare sui miei articoli aggiuntivi.

**PRESIDENTE.** Gli articoli aggiuntivi vengono dopo gli articoli principali, ed è appunto per questo che si dicono aggiuntivi. *(ilarità — Bene!)* Quindi a suo tempo le darò la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

Metto intanto ai voti l'articolo 9 di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato.)

Articolo 10 che è il 13 del primo progetto ministeriale:

« Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine della stagione di pesca successiva a quella in cui sarà avvenuta la scoperta. »

CARBONELLI, *relatore*. Propongo un emendamento di due parole; dove si dice: *la stagione successiva*, direi: *due stagioni successive*.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questo emendamento?

*Voci dal banco della Commissione.* Noi siamo tutti d'accordo. (*Parità*)

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sì.

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo 10 così modificato:

« Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni di pesca successive a quella in cui sarà avvenuta la scoperta. »

DE SAINT-BON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Sebbene in questa legge la mia voce sia stata evidentemente molesta a molti... (*Segni di diniego*) Ringrazio la Camera di questi segni, ma certamente lo fu all'onorevole ministro, il quale anzi si lasciò trasportare da quella molestia soverchia ad usare a mio riguardo termini che io ritengo certamente che nella sua somma cortesia egli è dispiacente di avere proferiti. Tuttavia il limite del mio dovere non coincidendo coll'impressione più o meno grata che può venire in altrui, mi trovo obbligato nuovamente a prendere la parola.

Questo articolo potrebbe sollevare delle questioni di diritto che non sono di mia competenza, e che lascierò siano trattate da altri se lo credono conveniente. Vi è però una questione marinaresca, che mi pare di somma importanza, e sulla quale vorrei mettere in avvertenza il signor ministro di agricoltura e commercio.

Perchè lo scopritore di un banco di corallo possa godere dei benefici che gli sono accordati con questo articolo 10, occorre una serie di requisiti.

In primo luogo, che sia accertato che un banco di corallo in quella località previamente non era

noto ad alcuno. In che modo sarà fatto questo accertamento? Mi pare cosa difficile assai.

In secondo luogo, bisogna che il Ministero di agricoltura e commercio si assicuri che quel banco, nel momento in cui è denunziato, esiste realmente. In che modo si verificherà questa esistenza?

In terzo luogo, bisogna definirne i limiti, bisogna tracciarne il disegno sopra di una carta e tracciarlo con esattezza, tracciarlo con strumenti, in modo che esso sia limitato e determinato positivamente.

Nè questo basterà. Bisognerà che questo tracciamento che si è potuto fare teoricamente sopra di una carta per dare la concessione a quel tale che si dirà scopritore, sia pure segnato praticamente, in guisa che gli altri pescatori sappiano fino a qual punto giunga quel banco che è stato concesso; sappiano dove cessa la proprietà pubblica e dove comincia la proprietà temporanea del privato, affinché non varchino questi limiti e non vadano a pescare nel campo che appartiene ad altri. Mi sembra che questa delimitazione materiale sarà nella maggior parte dei casi una cosa affatto impossibile, e che per conseguenza questo articolo di legge e questa concessione fatta a pescatori che abbiano annunciata la scoperta di un banco di corallo sarà l'origine di una quantità innumerevole di liti e di dispute, perchè quel tale che sarà andato effettivamente a pescare sul luogo concesso potrà sempre dire: io non ritenevo di essere sul luogo concesso, ritenevo di essere in vicinanza del medesimo, in luogo dove la pesca era libera, in luogo appartenente al patrimonio comune dello Stato.

D'altra parte è da notare che il mare territoriale ha il suo limite, e può darsi che un banco di corallo sia stato scoperto nel punto dove finisce il mare territoriale e che si prolunghi anche in alto mare, nel luogo cioè dove il nostro Stato non ha più alcun diritto di prescrivere alcuna cosa, dove il mare appartiene a tutte le nazioni; per cui nascerà anche in quei casi la lite non solo coi nostri pescatori, ma con quelli delle altre nazioni, perchè verranno pescatori inglesi, pescatori francesi, e verranno appunto sul limite del mare territoriale, limite mal definito per sua natura e diranno: noi siamo fuori del mare territoriale, in mare che è di tutti e peschiamo il corallo. Invece il concessionario di quel banco di corallo dirà: no, voi siete in un territorio che appartiene a me: indi altre sorgenti di liti, più gravi delle prime.

D'altronde questo articolo di legge, che può dare luogo ad una quantità di dissidi di ogni natura, mi pare altresì che sia pochissimo opportuno, perchè in tutta l'estensione del mare territoriale noi ab-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

biamo quasi la certezza che dei banchi nuovi di corallo non saranno mai scoperti.

Tutta quella zona che è in vicinanza delle coste è stata scandagliata palmo a palmo dai nostri pescatori, i quali sanno perfettamente che cosa c'è e che cosa non c'è...

DELLA ROCCA. Domando la parola.

DE SAINT-BON. So benissimo che qualche anno fa fu scoperto un banco di corallo; ma in quali condizioni? Lontanissimo dalle coste, in un luogo che non apparteneva al mare territoriale, e dove nessun Governo può esercitare impero a preferenza di un altro.

S'intende che mano mano che si va allontanandosi dalla costa, il grado di esplorazione del mare diminuisce, e quello che è improbabilissimo che succeda in vicinanza delle coste, è probabilissimo che possa verificarsi quando noi ci allontaniamo dalle coste medesime.

Il caso adunque di quel banco di corallo scoperto tra la Sicilia e Pantelleria negli anni scorsi, non mi pare che possa fare nascere la speranza che altri banchi consimili debbano scoprirsi nelle vicinanze delle nostre coste, nè possa suggerire una disposizione legislativa che, come ho osservato, darebbe luogo a molti intoppi ed a molti inconvenienti nella sua applicazione ipotetica.

DELLA ROCCA. L'articolo contro cui ha ragionato l'onorevole De Saint-Bon fu proposto nel progetto di legge discusso ed approvato nella precedente Sessione, quando era ministro lo stesso onorevole De Saint-Bon.

Ma ciò dice nulla, perchè i saggi cambiano col mutare delle circostanze, ed anche dei tempi, i loro consigli.

Però a me preme di constatare che quest'articolo è conforme ai principii del diritto ed anche della ragione naturale. Infatti i principii del diritto e della ragione naturale c'insegnano che quello che non è di alcuno, è del primo occupante; i principii del diritto e della ragione naturale c'insegnano ancora che la cosa nascosta, e di pregio, che sia stata scoperta mediante l'operosità e le cure d'una persona, od anche per caso, questa cosa debba appartenere alla persona che l'ha scoperta. Questi sono i principii regolatori dell'occupazione, come causa di dominio, della spettanza del tesoro che venne scoperto, e via discorrendo.

Ora, in forza di questi principii, il progetto di legge ci propone che colui il quale, mediante cure, mediante la sua operosità, ha scoperto un banco di corallo, costui non ne diventi proprietario, ma abbia il diritto di sfruttarlo in preferenza, e di sfruttarlo per un determinato tempo.

Diceva l'onorevole De Saint-Bon: che quest'articolo potrà dare luogo a molte controversie. Egli soggiungeva pure: come si potrà in pratica stabilire chi ha scoperto un banco di corallo? Quali cure costui vi abbia speso? Se colui che ha scoperto intenda valersi di questa sua scoperta e sfruttare in preferenza il banco di corallo?

Ma io rispondo all'onorevole De Saint-Bon: che addurre degli inconvenienti non significa risolvere l'argomento. Qualunque progetto di legge, qualunque disposizione può dar luogo ad inconvenienti, ma questi inconvenienti non ci debbono dissuadere dall'accettare una proposta di legge che è conforme ai principii della giustizia.

Questi inconvenienti, io soggiungo, possono essere eliminati colle disposizioni regolamentarie. La legge non fa che accennare il principio, il concetto, la massima; è dato poi al regolamento di svolgere, di attuare, d'incarnare quella massima, quel principio, quel concetto; e naturalmente si dovrà fare un regolamento per l'esecuzione della legge sulla pesca del corallo, e questo regolamento dovrà essere elaborato in seguito da uomini esperti, sarà sentito il parere degli uomini di mare, degli uomini competenti, dei pescatori di corallo; costoro daranno i loro suggerimenti per eliminare gli inconvenienti, ai quali accennava l'onorevole De Saint-Bon.

In tale guisa tutte quelle possibili collisioni, tutti quei litigi che egli temeva saranno prevenuti con le disposizioni regolamentarie.

E sappia l'onorevole De Saint-Bon (certamente lo sa meglio di me) che questa non è una disposizione nuova, bensì è una riproduzione di un precetto legislativo che era scritto nel regolamento per la pesca del corallo del 1790, elaborato in quel tempo, sanzionato dal re di quel tempo, dopo avere sentito il parere degli uomini competenti, degli uomini esperti. In quel regolamento è detto che colui il quale scopriva per il primo un banco di corallo, aveva il diritto di sfruttarlo in preferenza. E nel regolamento del 1856 pel già regno delle Due Sicilie, che si applicava appunto alla pesca del corallo, era riprodotta una disposizione simile.

In che modo questi regolamenti stabilivano le maniere per le quali l'occupatore, lo scopritore annunziava agli altri la sua scoperta e la sua occupazione, e quindi aveva il diritto di sfruttare in preferenza? Quei regolamenti dicevano che bisognava che l'occupatore avesse posto un segnale, che si chiamava volgarmente *pedagno*, il quale stabiliva la sua ragione dominicale, il diritto di occupazione, ed il diritto di sfruttare in preferenza. Quindi, applicando anche questo suggerimento pratico, applicando tali norme regolamentari, attualmente si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

dirà che lo scopritore del banco di corallo ha il dovere di mettere un segnale ad una certa distanza dal banco che egli ha scoperto, e questo segnale, corrispondente al fatto dello scoprimento, dell'occupazione del banco, gli dà il diritto di sfruttarlo pel tempo stabilito dalla legge.

Dunque a me non pare che gl'inconvenienti additati dall'onorevole De Saint-Bon siano di tale entità ed importanza che debbano sconsigliare dall'adottare un precetto legislativo che è conforme ai principi stretti del diritto naturale, ed anche del diritto civile.

Io però mi permetto di pregare l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera di volere accettare un'aggiunta a quest'articolo, aggiunta che si conteneva nel precedente progetto di legge, e che non vedo ora riprodotta in questo. Nel progetto di legge precedente vi era quest'aggiunta: « A coloro però che avranno scoperti banchi di corallo nelle acque dello Stato sarà gratuitamente accordata la concessione della relativa spiaggia, o tratto di mare territoriale, pel numero di anni che sarà determinato dal decreto di concessione. »

Quest'aggiunta che era nel precedente progetto di legge, non è riprodotta in questo. Io non ne so la ragione, ma mi pare che l'aggiunta debba essere accolta, perchè è un modo di incoraggiare la scoperta dei banchi di corallo, cosa che è tanto utile alla ricchezza nazionale.

Tutti sanno che l'industria del corallo, è una delle poche nelle quali l'Italia introita e ricava un profitto, che contribuisce al miglioramento della economia nazionale. Ora, mi pare che tutte le disposizioni le quali valgono ad incoraggiare questa produzione sieno degne di essere accolte dal potere legislativo.

Questa aggiunta contiene un principio, che già è stato adottato testè; perchè abbiamo precedentemente votato un articolo nel quale è detto: che il potere esecutivo abbia il diritto di concedere, nientemeno che per 99 anni, un tratto di mare, un seno, un lago, un tratto di fiume ad individui od a società che promovevano la piscicoltura. Tale articolo è stato combattuto, ma è stato poi accolto dal Ministero e dalla Commissione non che dalla Camera stessa per cui voglio augurarmi che anche questa aggiunta sarà accettata.

L'onorevole De Saint-Bon diceva che l'articolo in disamina sarebbe stato inapplicabile nelle acque dello Stato; imperocchè non sia possibile che nelle acque dello Stato si trovi qualche banco di corallo; ma l'affermazione dell'onorevole Saint-Bon prima di tutto è contraria ai fatti; e poi è un cattivo augurio che, spero, non si avvererà.

È contraria al fatto, perchè non è un anno che nelle acque di Sciacca, furono trovati non uno, ma diversi banchi di corallo, i quali contribuirono molto ad arricchire quegli armatori e quei negozianti; e quindi a portare anche un vantaggio indiretto all'interesse dello Stato.

Come questi banchi di corallo furono trovati a Sciacca, possono essere trovati nelle acque della Sardegna, della Liguria, della Calabria; e ciò non è neppure nuovo, perchè dalle istorie e dalle tradizioni noi rileviamo che per lo passato si eseguiva la pesca del corallo sulle coste della Calabria, della Liguria, della Sardegna e della Sicilia.

Per queste considerazioni io voglio augurarmi che l'articolo sarà votato con l'aggiunta che io ho avuto l'onore di svolgere.

**PRESIDENTE.** Abbia la bontà di mandare questa aggiunta al banco della Presidenza.

Onorevole De Saint-Bon ha facoltà di parlare.

**DE SAINT-BON.** Io debbo far notare alla Camera che non è punto esatta l'asserzione fatta dall'onorevole Della Rocca che io abbia mai apposta la mia firma o data la mia adesione alla legge che ora si discute.

In quanto alla circostanza di rinvenire banchi di corallo nelle acque territoriali, io posso dire alla Camera che fino al giorno d'oggi la nostra idrografia, pur troppo dobbiamo riconoscerlo, non è perfettamente completa, manca ancora qualche tratto di costa, ma tutte le nostre acque territoriali fra un anno o due saranno state scandagliate palmo per palmo, ed è impossibile quasi che si scoprano banchi di corallo non indicati sulle medesime.

L'Inghilterra si è occupata a fare tutta l'idrografia della Sicilia, la Francia tutta l'idrografia delle nostre coste da Nizza fino al di là di Napoli: noi abbiamo fatta tutta l'idrografia del mare Adriatico e del mare Jonio; ora si continua a spingere quella stessa idrografia, e fra sei mesi forse sarà completa, e si potrà dire luogo per luogo quello che c'è in fondo al mare. Si saprà dunque con esattezza quasi matematica quali banchi di corallo esistono, e sarà sommamente improbabile che si scoprano banchi non segnati sulle carte.

E noi per una ipotesi di cui l'improbabilità confina colla impossibilità, vorremo fare una legge! È questo, io ve lo dichiaro una cosa che mi sembra tutt'altro che opportuna.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta l'aggiunta dell'onorevole Della Rocca?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Prima di tutto debbo rispondere poche parole all'onorevole De Saint-Bon. A me non pare di avere detto nulla che possa significare in me sentimento di molestia,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

o dispiacere della voce e delle osservazioni dell'onorevole De Saint-Bon. Mi pare anzi che in tutti questi tre giorni ho dato prova di avere, per quanto lo comporta il sistema del progetto di legge che si discute, tenuto in tutta considerazione le osservazioni dell'onorevole De Saint-Bon. Ma, allorchè parlando egli di leggi d'arbitrio, ha accennato personalmente all'arbitrio del ministro che, secondo lui, tutto può e tutto fa, quasi chè non si trattasse di leggi e di doveri anche pel ministro, mi è parso che l'onorevole De Saint-Bon si fosse elevato a difensore di principii che del resto, io stesso difendo, vale a dire dei principii di libertà e di giustizia; e però mi era impossibile dimenticare che egli ha fatto parte d'un'amministrazione, la quale propose il progetto che a lui pare cattivo, e che a me, dopo averlo spogliato appunto della parte cattiva, sembra tollerabile. Egli in quel tempo aveva fiducia in coloro che richiedevano potestà molto maggiori, e probabilmente concorse col suo voto a farle accordare dalla Camera. (*De Saint-Bon fa segno di no*) Ma se l'onorevole De Saint-Bon è stato, come egli dice, sempre avversario di questo sistema, lo prego di contentarsi dell'articolo di legge che ha ora proposto il Ministero. Egli si sarà avveduto che con questa proposta s'è mutato in meglio il sistema del disegno di legge precedentemente votato dalla Camera.

In questo disegno di legge eravi, a giudizio mio, un equivoco, perchè, nella prima parte dell'articolo, si parlava di occupazione, e poi si parlava di concessioni di spiagge allo scopritore per quel numero d'anni che avrebbe creduto il Ministero. Mi sono proposto di togliere questo equivoco, e di liberare l'inventore dall'obbligo del conseguimento di un brevetto che avrebbe dovuto richiedere dall'amministrazione che constatava la sua invenzione; dico di liberarlo, perchè col nuovo articolo, sino al diniego del fatto da lui denunziato della scoperta, egli avrebbe ragione di stare al possesso della medesima. Ora, l'eccesso che c'era nell'articolo votato dalla Camera stava in ciò che si doveva fare la concessione della spiaggia per quel numero d'anni che avrebbe stabilito il Ministero. Che significava ciò? Si concedeva la sola spiaggia: ma se il concessionario non si aveva il diritto di usufruirla esclusivamente, poichè l'articolo non parla che d'una sola stagione in cui l'occupante avrebbe potuto ciò fare, a che pro la concessione per un dato numero di anni della spiaggia?

Gli si dava la gratuità dei mezzi e gli si toglieva l'utilizzazione dello scopo!

Invece che cosa si è fatto col nuovo articolo? Si è affermato, in pro dell'inventore che denuncia

la scoperta, il diritto di usufruirla; nel progetto ministeriale c'era: *per la stagione*; e nella nuova redazione fu detto: *per la stagione successiva*, perchè si diceva che si può scoprire il banco sul finire della stagione in corso. La Commissione ha insistito, recedendo dalla pretesa di portare a tre le stagioni, purchè almeno si estendessero a due, fondandosi sul desiderio di spingere innanzi questa industria; ed il ministro consente: ma perchè voler complicare ora la questione coll'obbligo della concessione gratuita della spiaggia o del tratto di mare dove è seguita la scoperta? Quello è mezzo ad ottenere il fine. Naturalmente questo diritto deve potersi esercitare. Se occorre che di una parte delle acque e di una parte delle spiagge uno debba servirsi, questo diritto gli è sempre aperto, e facendone domanda all'amministrazione dello Stato, potrà ottenerne la concessione. Ma non si potrebbe accogliere l'articolo con la proposta aggiunta, perchè direbbe troppo.

Prescindiamo da ciò che fu votato dalla Camera lo scorso anno, ed esaminando la cosa chiediamo come si può dire *a priori*: concedetemi la spiaggia aderente al banco di corallo, mentre non sappiamo dove sarà scoperto questo banco? Che sappiamo noi se esso non si scoprirà presso una spiaggia dove ci hanno mille altri interessi da tutelare? Od in luogo dove non si possa fare nessuna concessione?

Dunque, onorevole Della Rocca, mi pare che ella si possa contentare dell'articolo da me proposto, il quale implica nel Governo il dovere morale, salvi sempre gl'interessi pubblici e quelli della proprietà, di non negare, per quanto dipenda da lui, la permissione di usufruttare il banco scoperto, coordinandola coll'uso di qualche parte di spiaggia o di mare territoriale, indispensabili allo scopo.

Fatte queste dichiarazioni, io spero che l'onorevole Della Rocca si contenterà dell'articolo proposto.

Ma debbo soggiungere una osservazione.

Si è messo in dubbio il valore pratico del concetto di scoperta; per modo che si crede che possa avere parvenza di scoperta ciò che non sarebbe che una occupazione.

E credo interessi sia rimosso tal dubbio a colui che sostiene la sua qualità di scopritore, ma in faccia all'amministrazione non ci sarà mai dubbio. Essa col suo prolungato silenzio, con una espressa permissione od adesione alla denuncia, riconoscerà nel richiedente la qualità di scopritore. Ma così facendo, la pubblica amministrazione, che deve avere anche la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti e avrà avuto modo di accertarsi della realtà della scoperta e del conseguente diritto, avrà già

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

ammesso che davvero si tratti di cosa non conosciuta precedentemente, che non si tratti di occupazione, ma di vera invenzione.

Dunque qualunque parola si volesse mettere per spiegare la modalità della scoperta, non aggiungerebbe nulla all'evidenza del significato della voce *scopritore*.

Fatta questa dichiarazione, raccomando alla Camera l'approvazione dell'articolo.

DELLA ROCCA. All'ora in cui ci troviamo non possiamo fare una discussione conveniente.

Io riconosco la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole ministro; però a me preme di rassegnargli che io colla mia aggiunta non intendeva che il Governo avesse data *a priori* una concessione di mare e di spiaggia a chiunque asserisca di potere scoprire o di avere scoperto un banco di corallo; la mia proposta era limitata all'effettivo scoprimento del banco ed alla giustificazione che si sarebbe fatta appo il Governo del Re di essere stato il richiedente, lo scopritore del banco. Di maniera che secondo la mia proposta non vi sarebbe stata la facilità di fare una concessione ad uno che non ne avesse ragione. La mia proposta era determinata dall'idea di dare allo scopritore il mezzo per potere usufruttuare il banco; avendo egli, per ciò fare, bisogno della spiaggia del mare; se gli si vuole dare il fine, devesi accordargli anche il mezzo. Ecco perchè io proponevo l'aggiunta per determinare che il Governo doveva dare allo scopritore il mezzo di potersi valere della sua scoperta.

L'onorevole ministro dice: che non c'è bisogno di questo, perchè è nelle facoltà dell'amministrazione di fare tale concessione, ogni qual volta avvenga lo scoprimento di un banco.

Io sono soddisfatto di questa dichiarazione e ne prendo atto, e mi auguro, e ne sono certo, che la sua dichiarazione legherà il signor ministro e vincolerà anche il suo lontano successore; ma mi permetto però domandargli: crede egli veramente che l'amministrazione possa dare concessioni di spiagge senza un corrispettivo, in forza delle leggi che esistono?

Non mi pare; ci vuole una legge speciale perchè l'amministrazione abbia la facoltà di dare la concessione di una spiaggia senza un canone, senza il pagamento di un corrispettivo; mancando codesta legge speciale, l'amministrazione potrà, in certi dati casi, secondo le leggi vigenti, dare concessioni di spiagge o di seni di mare, solamente mercè pagamento di un canone. Ecco quello che io volevo evitare, e perciò proponevo l'aggiunta di cui si parla.

Ad ogni modo però, per non prolungare una discussione nell'ultima ora in cui tutti siamo spinti

ad andare altrove, io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. La ritira?

DELLA ROCCA. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto ai voti l'articolo 10. Ne do di nuovo lettura:

« Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni di pesca successive a quella a cui sarà avvenuta la scoperta.

« I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto esclusivo possa essere prolungato. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha la parola.

BRIN, *ministro per la mariniera*. Ho l'onore di presentare un progetto di legge per autorizzazione di una spesa di 310 mila lire per costruire nell'arsenale marittimo della Spezia un magazzino pel carbone fossile colle macchine ed altri accessori occorrenti pel celere ed economico maneggio del carbone medesimo. (V. *Stampato*, n° 60.)

Chiederei che fosse dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Se non vi sono opposizioni, sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

L'onorevole Varè ha la parola per presentare una relazione.

VARÈ, *relatore*. A nome del collega Pessina ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del primo libro del Codice penale (V. *Stampato*, n° 17-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 2 vi sarà seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 3/4.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla pesca;

2° Interpellanza del deputato Savini al ministro delle finanze sulle intenzioni del Governo riguardo alla tassa del macinato e al corso forzoso;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Frisari per l'abolizione della tassa del macinato.

Discussione dei progetti di legge:

4° Incompatibilità parlamentari;

5° Abrogazione dell'articolo 2 dell'allegato M della legge 11 agosto 1860, n° 5784.